PRIVILEGI, CAPITVLI, E GRATIE,

CONCESSE AL FEDELISSIMO POPVLO Napolitano, & alla ſua Piazza.

Con le ſue Annotationi di nuouo aggionte.

Et il Diſcorſo.

Intorno all'officio di Decurioni; hoggi detti Capitanij d'Ottine, ſeu Piazze Populari, di nuouo ampliato, & aumentato.

Opera compoſta per Franceſco Imperato V. I. D. Napolitano non meno vtile, che neceſſaria alli maneggi de Publici Regimenti.

In Napoli, Per Gio. Domenico Roncagliolo 1624.

CON LICENZA DE'SVPERIORI.

All'Illustris. & Eccell. Sig.re il Sig.

DON ANTONIO ALVAREZ DE TOLEDO, DVCA D'ALVA, &c.

Vicere e Capitan Generale per sua Maestà nel Regno de Napoli.

'Anni passati mi capitò nel'e mani la Riforma delli Capitoli della Piazza del Fedelissimo Populo Napolitano, quale per l'Ingiuria del tempo era quasi dispersa, & incognita; & considerando esser molto necessaria al Regimento di detta Piazza; à mie proprie spese la mandai in luce, gionto con il discorso intorno à l'officio di Decurioni, hoggi detti Capitanij d'Ottine, seu Piazze populari: di nuouo mi è stato fatto instanza da curiosi, & amatori di detta Piazza, à quali nõ posso mancare, che vn'altra volta la faccia imprimere; al che son stato alquanto renitente, ritrouandomi occupato nelle hore che mi auanzano dal studio delle leggi, à componere la Descrittione delle cose naturali, che si conseruano nel mio Museo; cioè, di quelle più notabili, e non descritte da Ferrante Imperato mio padre nella sua Historia naturale; essendomi stato questo imposto da molti Signori, che si son degnati venire ad illustrarlo con la lor presenza, & à molti altri,

che per la diſtanza de paeſi non han poſſuto venire à vederlo, appagandoſi con veder almeno la ſua diſcrittione. Al preſente ſcorgendo queſta lor dimanda agirarſi intorno al beneficio della Piazza populare, & che per breue ſpatio di tempo s'interlaſciaria la compoſition di detta deſcrittione; ho voluto non ſolo inq ueſto compiacerli, ma ho compoſto l'annotationi alli ſuoi Capitoli, & accreſciuto, & aumentato il diſcorſo di molte coſe curioſe, e neceſſarie;il tutto à beneficio di detta Piazza,e ſuoi Cittadini.Ho preſo ardire di dedicar queſta mia fatica à V.E. Padre, e Protettore del Populo Fideliſſimo Napolitano; acciò vſcendo in luce ſotto il ſuo felice auſpitio, venghi ella, & io protetto da gl'emoli. Et à qual meglio poſſeua giamai impiegarla, che haueſſe riceuuto magior ſplendore, che non foſſe debile, e foſco; che a l'Eccellenza Sua; dal qual viene illuſtrata con raggi della ſua gratia, e del ſuo generoſo animo, con il quale s'adopra nel perfetto gouerno, non degenerando in queſto da l'Eccell. del Sig. Don Ferdinando, che nel gouerno di queſta Città, riposе la Giuſtitia nel ſuo glorioſo Seggio, & ſeruì à ſuoi Principi ne i magior carichi, e con maggior autorità, che mai foſſe vaſſallo alcuno loro; e non è ſtato forſi mai Capitano da molto tempo in quà, che per tanto tempo manegiaſſe l'arme, e che in tãte Prouintie habbia ſteſe le ſue inſegne; perche in Italia, in Spagna, in Francia, in Vngaria, in Alemagna, in Fiandra, & in Africa ha militato, & ha ottenuto ſpeſſo i condegni premij di vittorie. Ne di magior autorità, e degnità fù il carico di molta confidenza impoſto al Eccell. del Signor Don Federico; qual la Maeſtà del Re Ferdinando Cattolico nell'anno 1506. nel partirſi di Spagna per il Regno di Napoli, laſciò in ſuo

luo-

luogo; dalla quale Maestà allora al Fedelissimo Populo Napolitano si sono state confirmate, e di nuouo concesse molte gratie, e prerogatiue; hauendo egli hauuto saggio della sua Fedeltà verso i suoi naturali Sig. Ma mi bisogna interlasciar di narrare, & esaltare l'altre infinite Illustriss. & Eroiche attioni di questi, e de gl'altri Eccellentissimi Progenitori di V. E. non bastandoui la mia rozza lingua, guidata dalla debolezza del mio ingegno, e per molto che io mi affatichi, non giongerei gia mai al vero segno di perfettione; nel che supplirà quel che di ciò è à pieno scritto da più Famosi, e Veridichi Autori che siano al mondo. E perciò si degnarà l'Eccellenza Sua agradir la sincera mia volontà; & anco con sincera fronte riceuer questo mio picciol duono; che sarà cosa degna del generoso suo animo. E sarà il fine con farli humilmente riuerenza, e pregar' il Signor Iddio che conduchi tutti i suoi pensieri felicemente à quel fine che ella desia. In Napoli il di 30. Giugno 1624.

D. V. E.

Humilissimo Seruo

Francesco Imperato.

N nomine Domini nostri Iesu Christi Amē. Anno à Natiuitate ipsius Millesimo, quingentesimo quadragesimo octauo. Regnantibus Serenissimis, Inuictissimis, & Catbolicis Dñis nostris, Dñis Carolo Quinto, diuina sibi fauente clementia, Romanorum Imperatore semper Augusto, Rege Germaniæ; Ioanna de Aragonia eius Matre, & eodem Domino Carolo eius filio Primogenito Dei gratiæ, Regibus Castellæ, Aragonum, vtriusq; Siciliæ. Hyerusalem, Vngariæ, Dalmatiæ, Croatieq; & Regnorum vero eorum in hoc Siciliæ citra Farum Regno, Anno trigesimo secundo feliciter amen. Die decimo octauo mensis Ianuarij sextæ Indictionis Neapoli. Nos Pirrus Ioannes de Nigro de Neap. Regius ad vitam ad contractus Iudex, Ioannes Baptista de Puteo, de prædicta Ciuitate Neap. publicus vbilibet per totum dictum Regnum Siciliæ citra Farum Regia auctoritate Notarius, Magnaque Curiæ Vicariæ actorum Magister; & testes subscripti ad hoc specialiter vocati, & rogati, præsenti scripto publico, declaramus, notum facimus, atq; testamur; Quod prædicto die nobis qui supra Iudice, Notario, & testibus infrascriptis, personaliter existentibus in quodam Regio hospicio, seu Palatio nouiter constructo in Regio Castro Capuanæ, iuxta tribunalia Sacri Regij Consilij, Regiæ Camaræ Summariæ, atrio intermedio iuxta duas vias publicas, & alios confines: in quo quidem Regio Hospicio, seu Palatio, dictæ Magnæ Curiæ Vicariæ Illustrissimi Domini Magistri Iustitiarij citerioris Siciliæ Regni regebatur, & regitur ad præsens: & nobis ibidem existentibus coram Excell. Dño Don Hyeronimo de Fonseca Milite Patritio Hispano, Præfecto Arcis Ciuitatis Cosentiæ, Barone Cisternini, Regio Consiliario, Regente Magnam Cu-

rlam Vicariæ, & eiusdem Magistri Iustitiarij in eadem magna Curia Locumtenente. Magistris V. I. D. Ioanne Hyeronimo Morrone de Ciuitate Catanzarij Hedomadario, Prospero de Vrso de Neap. similiter Regijs Consiliarijs, & dictæ Magnæ Curiæ Iudicibus: Præsentibus quoq; nobilibus, & egregijs viris, Pirro Loisio Persico, Bernardino de Spenis, Fabritio Melone, Scipione de Rago, Felice Vicedomino, Loisio Anello de Sadeolis; Notario Thomasino Vitaliano, Carolo Pepe. Ioanne Martino Gayullo Ioanne Andrea Tolomeo, Ioanne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, Io. Baptista Trauersa, & me prædicto Notario Iaanne Baptista de Puteo dictæ M. C. Actorum Magistris, & non nullis alijs officialibus M. C. supradictæ pro tribunali sedentibus, & ipsam Magnam Curiam Regentibus; singulis, & vnicuiq; conquerenti Iustitiam ministrando, prout ad vniuscuiusq; ipsorum spectauit, & spectat officium. Comparuit coram eisdem Excellente, & Magn. Dñis Regente, Iudicibus, nobilibus, & egregijs actorum Magistris, & alijs officialibus M. C. supradictæ Nobilis, & egregius Notarius Ioannes Baptista de Valle de Neap. vnus ex Consultoribus Magnificæ Plateæ Popularis supradictæ Inclitæ, & Fidelissimæ Ciuitatis Neapolis, prout ipse dixit, & produxit, exhibuit, & præsentauit in eadem Magna Curia quodam Regium Priuilegium quondam Serenissimi Regis Ferdinandi Regis Aragonum, vtriusq; Siciliæ Dñi nostri Catholici Immortalis memoriæ; scriptum in carta pergamena, subscriptum debitis, & oportunis subscriptionibus, sigillo pendente roboratum, apparente parte dicti sigilli appensa in dicto pendenti, quia in alia parte videbatur sigillum prædictum esse fractum, & consumptum. Quod quidem Regium Priuilegium prout prima facie apparebat, non erat cancellatum, vitiatum, aut in aliqua sui parte suspectũ,

sed

sed omni prorsus suspectione carens: quod vidimus, legimus, & diligenter inspeximus, & erat prout est tenoris, & continentiæ subsequentis videlicet.

Nos Ferdinandus Dei Gratia Rex Aragonum, Siciliæ Citrà, & vltrà Farum, Hyerusalem, Valentiæ, Maioricarum, Sardiniæ, & Corsicæ, Comes Barchinonæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, Comes Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristani, & Gociani. Vniuersis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris; quo ampliora, & fideliora subditorum in Reges, & Principes studia, & obsequia fuerunt; & ipsorum Regum, & Principum in ipsos subditos, voluntas liberalior, & beneficientior esse debet, vt ij in benemerendi instituto, & proposito confirmentur, & alij huiusmodi exemplo ad æmulationem excitentur. Itaq; cum Ciues, & homines Populi fidelissimæ Ciuitatis nostræ Neap. nostri Fideles dilectissimi præcipua fidelitatis eorum erga Serenissimos Prædecessores nostros. Nos, & statum nostrum, vt ante hac sepe; sic etiam ijs temporibus animo indefesso, ac cum multis eorum expensis, & laboribus signa ostenderint; æquum videtur, vt in ijs, quæ nobis honeste præsertim petierunt, exaudiri debeant. Cumq; pro parte ipsius Populi fuissent Maiestati nostræ præsentata nonnullę petitiones, ac supplicationes infrascriptæ; eas non solum admisimus, verum etiam decretare, & expediri fecimus, prout in fine cuiuslibet petitionum apparet, quarum tenor est, qui sequitur.

Sap-

Supplicationi, & Gratie, quali si dimandano alla Inuittissima, & Cattolica Maestà di N. S. Rè Don Ferrante de Aragona, & vtriusque Siciliæ, Hyerusalem, &c. Per li Cittadini del Popolo della Fedelissima sua Città di Napoli Fedelissimi Vaßalli di sua Maestà.

In primis supplicano Sua Maestà se degni à loro concedere licentia libera, & omnimoda facultà, essi supplicanti possano fare tra loro Capitoli, & ordinationi, per lo seruitio, e stato di detta Maestà, e buono regimento, e gouerno d'essi Cittadini, e loro Regimento, Eletto, e Consultori, & per loro pacifico viuere ad honore, e fedeltà, e stato di Sua Maestà, per scritture publiche, seù priuate come à loro sarà meglio visto, e più espediente; con imponere alli contrauenienti pœna pecuniaria, seù priuationis ciuilitatis, d'applicarsi al beneficio di essi Cittadini di loro Regimento, & Banca di Santo Agostino, doue per loro negotij sono soliti congregarsi. Placet Regiæ Maiestati, quod Electus Populi, & Deputati possint Populum, seu Plateas congregare: quod omnes conuocati, teneantur parere vocationi; & quod ad illud possint compelli, & distringi per dictos Electum Populi, & deputatos per pœnarum impositionem, vsq; ad centum ducatos, & illarum executione.

Item supplicano attento per beneficio publico, & ad euitare le spese, e fatiche soleno occorrere in le liti; ottennero priuilegio della Felice memoria del Re Don Ferrante secondo, potessero gli huomini di ciascheduna arte eligere loro Consoli, quali con consulta de l'Eletto, e Deputati del Popolo, haueßero possuto tutte le liti, e differenze, quali nascessero, e fussero nate tra gl' huomini di ciascuna arte, decidere, e resecare, definire, e declarare: si come per Capitoli spediti per detta Maestà se contiene, alli quali s'habbia relatione; & s' intendano in lo presente espressi, e particolarmente per declarate: Supplicano inperò Vostra Maestà Cattolica se degni detta gratia confirmare, & quatenus opus est, e di nuouo concedere, iuxta suo tenore, e continentia; non che li fosse alquanto interrotta la possessione predetta. Placet Regiæ Ma-

iestati, quod possint eligere Consulem, & quod Electus Populi, & Deputati possint simul cum Consule, si altera partium illud petierit, decidere, & determinare causas principales summarie simpliciter, & de plano; & quod ab eorum sententijs, & declarationibus, possint appellari, seu recurri ad Magnam Curiam Vicariæ.

Item supplicano, attento per lo Re Don Federico parendoli in alcune differentie, vertenteno tra li detti supplicanti, e li Nobili d' essa Città, posserle resecare; fece, e pronuntiò certo laudo, reseruandosi l' elettione delli Capitanij, seu Capopiazze, come in essa appare, alla quale s' habbia relatione: supplicano Vostra Maestà se degni concedere ad essi supplicanti, li Capitanij, & Capopiazze del Popolo della detta Città; li possano, e debbiano eliggere li huomini di esse Piazze del Populo, e si debbiano confirmare per detto Eletto, e Deputati, come è honesto; attento meglio hanno loro notitia delli Cittadini loro, che altre persone, per lo stato, e fedeltà, & anco seruitio di Vostra Maestà, & quieto viuere di essi Cittadini. Placet Regiæ Maiestati, quod possint eligere, seu nominare sex probos viros, & quod eodem die quo eligentur, debeant præsentari Suæ Maiestati, si præsens fuerit in hac ciuitate, sin autem absens fuerit à Ciuitate, & præsens in Regno, quod debeant præsentari infra octo dies; & sua Maiestas teneatur de illis sex facere, & eligere vnum in Capitaneum, & sua Maiestate absente à Regno, quod debeat-dicta electio præsentari Proregi eodem modo, & quod per ipsum Proregem debeat vnus ex præsentatis assumi in Capitaneum.

Item supplicano Vostra Maestà, se degni concedere à detti Cittadini, e Populo di essa Città, per beneficio, e sussidio de poueri, & anco per conseruatione della detta elettione, e deputati del Populo; li sia lecito estrahere dal presente Regno carra ducento di grano ciascuno anno; e cosi anco ogni anno far fare in le saline di Puglia carra ducento di sale: e tanto li detti sali à loro sia lecito vendere,

re, contrattare, & fare tam in Regno, quam extra Regnũ ad arbitrio, e volontà del detto Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da conuerterſi in beneficio vniuerſale, & occorrentie di eſſi Cittadini del Populo, & adminiſtrarenſe per detto Eletto, & Deputati, quali anno quolibet habbiano de loro adminiſtratione rendere conto à loro ſucceſſori in detto officio; con facultà quello non eſtrabeſſero l'vno anno, li ſia lecito eſtrabere l'anno ſeguente, vel poſt a loro libertà; & con qualità, che ſeruandoſi per Voſtra Maeſtà, ò altro officiale di quella le tratte, ò probibendoſi, ſeù arrendando, ſeù per tale probitione, ò arrendamento, non s'intendano date, ne probibite dette eſtrattioni à detti Cittadini ſupplicanti conceſſa; e queſto per publico beneficio di eſſi Cittadini. Placet Regiæ Maieſtati ad ſua Regiæ dignitatis beneplacitum.

Item attento per pacifico viuere di eſſa Città, benche alias per li Cittadini ſe teneſſero le chiaue delle Porte di eſſa Città, fù ordinato tra eſſi Cittadini, e li Gentilhuomini, che in ciaſcuna Porta fuſſero due chiaui, delle quali l'vna s'haueſſe da tenere per lo Capitanio Gentil'huomo, e l'altra per lo Capitanio del popolo; & alla venuta che fero li Franceſi, per detti Capitanÿ Gentilhuomiui ſia ſtato vſurpato, volerſe per loro tenere dette chiaui; il che è ſtato comportato per ſeruitio di Voſtra Maeſtà. Supplicano ſe degni prouedere, che ciaſcuno habbia tenere detta chiaue, com'è ſtato ſolito; e coſi conſtituire li Guardiani alle Porte, per euitare li ſcandali, & inconuenienti, ne poteſſero naſcere, & pacifico viuere di detta Città, e ſtato, & ſeruitio di Voſtra Maeſtà. Sua Maieſtas oportune prouidebit.

Item ſupplicano eſſi ſuplicanti, attento ſono molti non ſolo ſitibondi della robba d'altri, ma di ſangue proprio, & vita di poueri; & à tempo delle penurie comprano dalli Villani, ſeù Paeſani le vittuaglie, grani, orgi, & altri, legna, paglia, caſo, carne ſalata, & altre coſe da viuere in herba, ſeù à minor prezzo, & quelli repongono in

B 2 maga-

magazzeno, aspettando la carestia, e venderli quanto più caramente possono; & etiam comprandoli in dobana da quelli li conducono per venderli, contrafacendo alla Costitutione, e Capitolo del Regno, e noui ordini di essa Città in danno, e disseruitio del stato di Vostra Maestà; se degni ordinare, e concedere ad essi supplicanti, non sia persona alcuna possa comprar grano, vino, vittouaglie, orgio, caso, carne salata, oglio, & altra qualsiuoglia cosa per vita d'huomo, per reponere in Magazzeno in la Città di Napoli, & altre terre conuicine, per spatio di miglia vinticinque, sotto pena di perdere le robbe, vittouae merce, & altra pena reseruata à Vostra Maestà; quelli dalli padroni, e conduttieri in essa Città li lascino vendere per quello loro sarà ben visto, per beneficio publico di detta Città, e delli Poueri, e seruitio, e stato di Vostra Maestà. Placet Regiæ Maiestati.

Item supplicano attento, che più volte à loro è stato permesso per molti Rè della Serenissima casa d'Aragonia, che in giuste occorrenze, prerogatiue, honori, e prebeminentie della detta Città, essi supplicanti habbiano, e debbiano hauere tante voci, quanto hanno li Nobili della detta Città, e questo quantunq; sia di mera Iustitia, lo reputeranno à gratia singulare; il che sarà molto à proposito per lo stato, & fedeltà di Vostra Cattolica Maestà, & anco gran seruitio di quella. Sua Maiestas prouidebit, taliter quod cognoscent beneuolum animum, quem habet erga eos, & honorem eorum.

Quas quidem petitiones, supplicationes, gratias, ac omnia, & singula in eis contenta, volentes hominibus Populi dictæ Ciuitatis, ac hominibus ad quos spectat, obseruari, iuxta seriem, continentiam, & tenorem dictarum decretationum. Qua propter Serenissimæ Ioannæ Reginæ Castellæ, Legionis, Granatæ, & Principi Gerundæ, Archiducissæ, Austriæ, Ducissæ Burgundiæ, & vtriusq; Siciliæ, & primogenitæ nostræ carissimæ, Gubernatriciq; generali, ac post felices, & longæuos dies nostros, in omnibus Regnis, &

Ter-

Terris nostris immediatæ Hæredi, & legitimæ successori; intentum aparientes nostrum, sub paterna benedictionis obtentu, dicimus Illustrissimo Camerario Magno, & eius Locumtenenti, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Iustitiario, Regenti, & Iudicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, nostroq; Sacro Consilio, Thesaurario, & Conseruatori nostri Regij Patrimonij, cæterisq; vniuersis, & singulis officialibus, & subditis nostris in præsenti nostro Regno, & Ciuitate constitutis, & constituendis, dicimus, & distinctè præcipiendo mandamus, quatenus forma præsentium, & tenore præinsertarum petitionum, & decretationum, in eis factarum pro eos, & vnumquemque ipsorum, diligenter actentis, & inuiolabiliter obseruatis, ipsi & eorum quilibet, prout ad vnum quemq; spectabit, præinsertas petitiones, & omnia, & singula in eis contenta, iuxta tenorem, seriem, & continentiam decretationum prædictarum; eisdem Hominibus Populi in genere, & in spetie, teneant firmiter, & obseruent, tenerique, & obseruari faciant inuiolabiliter, per quos decet, iuxta sui seriem, & continentiam pleniores; ita quod cessante omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione, ipsi Ciues, & homines Populi prædicti gaudeant, & gaudere possint, ac valeant fructu, & vtilitate gratiarum per nos concessarum, prout superius apparet per petitiones, & decretationes iam dictas: & contrarium non faciant, pro quanto gratiam nostram caram habent, & pœnam ducatorum auri quinq; millium cupiunt euitare, nostro Fisco applicandorum a quolibet contra faciente qualibet vice. In cuius rei testimonium præsentes fieri iussimus, negotiorum Siciliæ huius citra Farum Regno, sigillo impendenti munitas. Datum in Castro nouo Neap. die decimo octauo mensis Maij decimæ Indictionis, Anno à Natiuitate Domini millesimo, quingentesimo septimo: Regnornm nostrorũ videlicet. Siciliæ vltra Farum Anno quadragesimo, Aragonum, & aliorum vigesimo nono, Siciliæ autem citra Farum, & Hyerusalem quinto. Yo el Rey.

vi-

Vidit Lons. Regens. Vidit Generalis Thesaurarius: Michael de Afflitto Locumtenens magni Camerarij: Vidit Conseruator generalis. Dominus Rex mandauit mihi Michaeli Perez Dalmazan. In priuilegiorum nono, folio vigesimo. In dorso cuius priuilegij extant annotata sequentia videlicet. Die vigesimo quinto mensis Septembris, Millesimo quingentesimo decimo quarto Neap. Præsens Priuilegium curia sedente pro tribunali, fuit authenticatum in forma &c. Notarius Antonius de Falco Actorum Magister. Quo quidem Regio Priuilegio, vt prædicitur, præsentato viso, lecto, & diligenter inspecto; statim Præfatus Nobilis, & Egregius Notarius Ioannes Baptista de Valle quo supra nomine, nos qui supra Iudicem Notarium, & testes ex Regia parte requisiuit, & ex sua rogauit; actente nostrum super hoc officium quod publicum est, implorando, vt dictum prainsertum priuilegium cum decreto, licentia, & authoritate dictæ Magnæ Curiæ ad cautelam, & pro cautela ipsius Ciuitatis Neap. ciuium, & hominum eiusdẽ transunctare, exemplare, authenticare, & in publicam formam redigere deberemus, vt vbi quatenus, & quando, ac coram quibus opus esset, in iuditio, & extra possit, & valeat exinde de prainserto priuilegio facere plenam fidem. Cuiusquidem nobilis, & egregij notarij Ioannis Baptistæ requisitioni, & pracibus annuentes; considerantes quod dictus nobilis, & egregius notarius Ioannes Baptista iusta petebat; & iusta petentibus non est denegandus Assensus; & quod officium nostrum publicum est, illudq; de iure nemini denegare possumus, nec debemus; maxime in ijs, quæ honestatem sapiunt, & requirunt. Idcirco prædicto die decimo octauo Ianuarij, Millesimo quingentesimo quadragesimo octauo, sextæ Indictionis, de voluntate, licentia, & beneplacito, mandato, & decreto dictorum Eccellentis, & Magnificorum Dominorum Regentis, & Iudicum dictæ Magnæ Curiæ, dictum prainsertum instrumentum authenticauimus, exemplauimus, transunctauimus, & in publicam formam redegimus, nihil in eo addito muta-

to,

to, vel subtracto, propter quod facti substantia in aliquo mutaretur, sed de verbo ad verbum, prout in eodem Priuilegio continetur, Ipsis Excell. & Magn. Dominis Regente, Iudicibus, actorum Magistris, & alijs officialibus præsentibus pro Tribunali sedentibus, ipsam Magnam Curiam Regentibus, ac supradictis eorum, & dictæ Magnæ Curiæ Iudiciariam auctoritatem pariter, & decretum interponentibus, dictum præinsertum priuilegium autbenticandi. In cuius rei testimonium, & prædictæ Ciuitatis Neap. & Hominum ipsius, præsertim dictæ Plateæ Popularis, & successorum in ea, ac omnium, & singulorum, quorum, vel cuius interest, intererit, aut quomodolibet interesse poterit in futurum, certitudinem, & cautelam, ac plenam fidem factum est ex inde de præinserto Priuilegio; Hoc præsens publicum instrumentum per manus mei Notarij infrascripti, meo solito signo signatum subscriptione mei qui supra Iudicis, & subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego prædictus notarius Ioannes Baptista de Puteo de Neap. actorum magister dictæ Magnę Curię, qui pręmissis omnibus, & singulis vocatus, & rogatus interfui; ipsumq; meo solito, & consueto signo signaui: superius autem abrasi, correxi, & emendaui in decimo quinto virgulo vbi legitur ij.

Item alibi in decima septima linea, vbi legitur præsentate maiestati. Alibi vigesima prima linea, vbi legitur, seu la

Item in decima quinta linea, vbi legitur, & quod ab eorum sententijs, & declarationibus possit appellari, seu recurri ad magnam curiam In 43. linea vbi legitur per nos Et in 49. in loco vbi dicitur, & legitur auri. Quod accidit non vitio, sed quia scribendo casualiter erratum est; Ideo ab omnibus hoc pręsens transumptum instrumentum habeatur. locus signi supradicti Notarij.

Ego qui supradictus Pirrus Ioannes de Negro de Ciuitate Neap. Reg, & Reginalis per totum præsens citra Farum Regnum ad vitam ad contractus Iudex me subscripsi. &c.

Ego

Ego Protbonotarius Berardinus de Spenis de Neap. Actuarius M. C. V. pro teste interfici, & me subscripsi.

Ego Protbonotarius Fabritius Milonus de Neapoli Actorum Magister manu propria.

Ego Not. Thomasinus Vitilianus Actorum magister testis interfui.

Ego Ioannes Andreas Tolomeus Actorum mag. manu propria.

Ego Ioannes Nicolaus Longus Actorum magister M. C. Vic. manu propria.

Ego Felix Vicedominus Protonotarius eiusdem M: C V. Magister Iustitiarius me subscripsi.

Ego Pirrus Loisius Persicus eiusdem M. C. V. Actorum mag. me subscripsi.

Ego Protbonotarius Loisius Anellus de Sadeolis Mag. actorum me subscripsi manu propria.

Ego Protbonotarius Ioannes Dominicus Tramontanus Mag. actorum me subscripsi manu propria

Præsentibus.

Egregio Pirro Ioanne de Nigro de Neap. Regio ad vitam ad contractus Iudice.

Nobilibus Pirro Loisio Persico, Bernardino de Spenis, Fabritio Milone, Scipione de Ragho, Felice Vicedomino, Loisio Anello de Sadeolis, Notario Thomasino Vitaliano, Carolo Pepe, Ioanne Martino Gauillo, Ioanne Andrea Tolomeo, Ioanne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, & Ioanne Baptista Trauersa de Neap. Actorum magistris Magnæ Curiæ Vicariæ.

Il presente Priuilegio transuntato si conserua in carta pergamena nel Regimento della Piazza del Fedelissimo Populo.

OS Ioanna, & Carolus eius filius Primogenitus, Dei gratia Reges Castella, Aragonum, Legionis, vtriusq; Sicilia, Hyerusalem; Nauarra, Toleti, Granata, Valentia, Galletia, Mayorcarum, Hispalis, Sardinia, Corduba, Corsica, Mursia, Giennis, Algarbij, Algezira, Gibraltalis, & Insularum Canaria, ac etiam Insularum, & Terra firma Maris Oceani, Archiduces Austria, Duces Burgundia, & Barbantia, Comites Barchinone, Flandria, & Tiroli &c. Dñi Viscaia, & Molina, &c. Duces Atenarum, & Neopatria; Comites Rossilionis, & Ceritania; Marchiones Oristani, & Gotiani. Vniuersis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris; licet ea quæ per Serenissimum Catholicum, & Inuictissimum Regem Dñum Ferdinandum patrem, & Auum nostrum colendissimum, Felicis recordationis, concessa, seù confirmata sunt, de perse valida firmitate persistant, & aliquo munimine non indigeant; tamen, vt votis supplicantium annuamus, illa libenti animo, placidoq; vultu confirmamus.

Sanè nuper pro parte Ciuium, & hominum Populi fidelissima Ciuitatis nostra Neapolis Fidelium nostrorum dilectissimorum, fuit Maiestatibus nostris reuerenter expositum; quemadmodum prædictus Serenissimus Catholicus, & Inuictissimus Rex, suo eum oportuno priuilegio, dato in Castro nouo, Neap. die decimo octauo mensis Maij, decima Indictionis, anno à natiuitate Domini Millesimo, quingentesimo, septimo admisit, & etiam decretari, & expediri fecit, ac concessit, & obseruari per quos decet iuxta sui seriem continentiam, & tenorem, iussit, atque mandauit non nullas petitiones, & supplicationes pro parte dictorum Ciuium, & hominum dicti Populi oblatas, & inter eas contenta in quodam Capitulo tenoris sequentis.

Item supplicano Vostra Maestà se degni concedere à detti Cittadini di essa Città, & Popolo per beneficio, e sussi-

dio delli poueri, & anco per conseruatione della detta elettione, e Deputati del Popolo, li sia lecito estrahere dal presente Regno carra ducento de grano ciascuno anno; e cosi anco ogni anno far fare nelle saline di Puglia carra ducento de sale; e tanto li detti grani, quanto li detti sali, à loro sia lecito vendere, contrattare, e fare tam in Regno, quam extra Regnum ad arbitrio, e volontà del detto Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da conuertirsi à beneficio vniuersale, & occorrentie di essi Cittadini del Popolo, & amministrarsi per detto Eletto, & Deputati; quali anno quolibet habbiano de loro amministratione render conto à lor successori in detto officio; con facultà quello non estraessero l'vno anno, li sia lecito estrahere l'anno sequente, vel post à lor libertà; & che seruandosi per Vostra Maestà, ò altro officiale di quella le tratte, ò prohibendosi, seu arrendando, seu per tale prohibitione, ò arrendamento; non s' intendano date, ne prohibite detta estrattione à detti Cittadini supplicanti concessa; & questo per publico beneficio di essi Cittadini. Placet Regiæ Maiestati ad suæ Regiæ dignitatis beneplacitum; prout prædicta, & alia per præcalendatum Priuilegium subtransuncto, per Cameram nostram Summariæ approbato, Maiestatibus nostris præsentato, latius vidimus contineri.

Fuitq; pro parte dictorum Ciuium, & hominum Populi dictæ Ciuitatis nostræ humiliter supplicatum, vt præinsertum capitulum, & omnia, & singula in eo contenta iuxta dictam decretationem, & responsionem, eiusq; seriem, & tenorem eisdem Ciuibus, & hominibus Populi dictæ Ciuitatis nostræ Neap. confirmare, ratificare, approbare, & quatenus opus sit, eisdem de nouo concedere, de nostra solita benignitate dignaremur. Nos vero habentes respectum ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Serenissimos Reges prædecessores nostros; nos, & statum nostrum ingenti fide, constantiq; animo, ac multis eorum expensis, & laboribus operibus demonstratam; Volentes cum eisdem bene, & gratiosè agere; tenore præsentium, deque

nostra

nostra scientia deliberate , & consulto ; ac ex gratia spetiali nostri sacri Regij Consilij habita deliberatione, eisdem Ciuibus, & hominibus dicti Populi Vniuersitatis Ciuit. nostræ Neap. præinsertum Capitulum, & omnia , & singula in eo contenta, iuxta dictam decretationem & responsionem, seriem, & tenorē eiusdem ; si, & prout in possessione contentorum in præinserto capitulo, ac decretatione, & responsione eiusdem , dicti ciues, & homines actenus , & signanter tempore dicti Serenissimi Regis Catholici fuerunt, & in præsentiarum existunt, ad nostræ tamen Regię benignitatis beneplacitum , laudamus , approbamus, ratificamus, & confirmamus, & quatenus opus sit, nouę concessionis , & donationis munimine , & præsidio roboramus, & validamus. Volentes ; & decernentes expressè quod pręsens nostra laudatio, approbatio, ratificatio , & confirmatio, & quatenus opus sit, noua concessio, & donatio prędictorū omnium, sit, & esse debeat eisdem Ciuibus & hominibus dicti Populi firma , stabilis, valida, et realis , nullumq; in iuditijs, aut extra sentiens diminutionis obiectum, defectum, incommodum, aut nosse alterius detrimentum, sed in suo semper robore, & valore persistat . Quapropter Illust. Viceregi , & Locumtenenti nostro Generali , Magno quoq; Camerario , Magno Iustitiario, eorumq; Locumtenentibus, Præsidentibus , & Rationalibus camaræ nostræ Summariæ , cæterisq; demum vniuersis, & singulis officialibus, & subditis nostris , ad quos spectet, in dicto nostro Siciliæ citra Farum Regno constitutis, & constituendis ; dicimus , & distincte præcipiendo mandamus pæna vntiarum auri mille adiecta , quatenus huiusmodi nostram laudationem, approbationem, ratificationem, & quatenus opus sit nouam concessionem , & donationem, ac omnia, & singula in eo contenta , eisdem Ciuibus , & hominibus ad nostrū tamen Regiæ dignitatis beneplacitum ; vt præfertur ; teneant firmiter , & obseruent , tenerique , et inuiolabiliter obseruari per quos decet, faciant, et non contra faciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere; vel venire permittant ratione aliqua , siue causa ; si præterire , & indignationis nostræ incursum praappositam cupiunt euitare pænam . In cuius rei

testimonium præsentes fieri iussimus, nostro magno negotio-rum Siciliæ citra Farum Regni sigillo in pendenti munito. Datum in oppido nostro Demedelburc die quarta mensis Septembris sextæ Indictionis anno à Natiuitate Domini, Millesimo quingentesimo decimo septimo, Regnorum nostrorum v3. Regiæ Castellæ, Legionis, Granatæ, &c. Anno quarto decimo; Nauarræ Tertio; Aragonum, et aliorum secundo; Regn. vero omnium secundo. Yo el Rey.

Vidit Carondelet pro magno Camerario, et Prothonotario. Vidit Generalis Thesaurarius. Vidit Philippus de Ferrera Regens. soluit duc. duos, tar. duos; Ioannes tassator. In Priuilegiorum iÿ. fol. clxÿ. Dñs Rex mandauit mihi Petro Garsia. Locus sigilli Regiæ Maiestatis pendentis impressi in cera rubea.

Confirmat Maiestas Vestra Ciuibus, et hominibus Populi Ciuitatis Neap. vnum capitulum decretatione ipsius ex ea capitulis, per Regem Catholicum Auum Vestræ Maiestatis eisdem concessis, iuxta sui seriem, & tenorem; & prout in possessione contentorum in eo fuerunt, et in presentiarum existunt, ad Vestræ Maiestatis Regię dignitatis beneplacitum. Presentatum in Regia Camera Summarię per Magnificum Ioannem Andream Aulettam V.I.D. Electum Populi huius Fidelissimę Ciuitatis Neap. die 28. mensis Aprilis 1598. & registratum in quinternirnum dictæ Regię Camarę xx. folio xviiÿ. Sebastianus Sergius.

Il presente Priuilegio si conserua in carta pergamena nel Regimento della Piazza del Fedelissimo Populo.

Reformatione di nuouo fatta per lo Regimento delle Piazze Populari della Città di Napoli.

CAPITVLO PRIMO.

N primis che le tratte, e sale non s'habbiano, ne possano vendere fino alli tempi congrui, anno per anno, & non ante tempus; con Bandi, & alla candela, come si fa à chi più ne dona; & che non s'habbiano à vendere altrimente; & fandosi lo contrario, non habbia effetto tale vendita, e sia lecito ad ogni priuato Cittadino recorrere all'Illustrissimo Signore Vicerè, perche se proueda circa la reuocatione di detta vendita, non vendendosi alli Banni, & tempi vt supra. Placet Illustrissimo Dño Viceregi.

ANNOTATIONE.

IL Fedelissimo Populo Napolitano (secondo ho discorso nella mia opera intitulata Discorsó politico, l'anni passati mandata in luce) ha sempre participato delli Gouerni di questa Città; non solo nel tempo, che si gouernaua in forma di Republica, mediante la Tribunitia potestà, che hoggi è quella dell'Eletto del Populo, per prima chiamato con il nome Greco, Demarcus, che vuol dire in Latino, Princeps Populi, (atteso

teso questa Città hebbe origine da Greci, come si dirà appresso) ma anco nel tempo del Re Roggiero Primo, che si ridusse in forma di Monarchia; e del Re Carlo Primo, il quale diuise dopò la Nobiltà dal Populo, e la Nobiltà in se stessa, diuidendola in Piazze; le quali si bene erano molte, tutta uolta dopò se ridussero in cinque, fra le quali era quella detta di Forcella, vnita con la Piazza di Santo Arcangelo hoggi detta di Montagna; e stabilì al Populo la sua Piazza nella strada della Sellaria; e proprio nell'Angulo del Conuento di Santo Agostino; perilche il Re Ladislao diede alli sei Eletti di dette sei Piazze autorità, e iurisdittione intorno al negotio della Grassa, & altre spettanti all'vtile della Città; ma volse che il tutto dependesse dal suo beneplacito: dopò sotto il Dominio del Serenissimo Re Ferdinando Secondo d'Aragonia, il Populo ridusse la sua Piazza nel Claustro del Conuento di detta Ecclesia; il quale Serenissimo Re hauendo riconosciuto la Fedeltà di detto Populo, nella quale mai hà mancato, & in ogni occasione si è forzato sempre inalzarla, e fauorirla; come dalle Historie è noto; li confirmò tutti li honori, e dignità ne i gouerni di questa Città; anzi li diede l'integro gouerno della Grassa, come affirma l'Albino suo Secretario nel sesto libro de Bello Gallico: ma dopò certi anni soccedendo nel dominio del Regno il Serenissimo Rè Ferdinando Cattolico di Spagna, il Populo giudicando esser necessario ordinare, e stabilire Capitulatione per beneficio della sua Piazza, li dimandò, e supplicò per molte gratie; il quale atto appare depinto con figura antica in vn muro del suo Regimento, per mano d'ot-

timo

timo maestro; quale hoggi è alquanto guasto per occasione della noua fabrica. Appareua dunque depinto il detto Serenissimo Rè sedente nel Regio solio, circondato da molti Signori, & dinanzi la sua presentia si vedeuano l'Eletto, & li dieci Consultori ingenocchiati; & il detto Eletto li porgeua vn libro aperto, che denotaua il supplicare per dette Gratie scritte in quel libro; si vedeuano anco due lettere separate, cioè vna P. & vna C. che significauano Populus Ciuitatis; e sopra si legeuano il nome dell'Eletto, e Consultori, & anco l'anno che fù depinta, ch'è il 1509. ma preuedendosi, che questa memoria hauea da patir disaggio, se n'è cauata copia con molta diligenza per opra del curioso, e molto amatore del detto Regimento, Iacouo Pinto Maestro d'atti della gran Corte della Vicaria: dal quale hoggi caramente si conserua. Hebbe anco detto Serenissimo Re cura de dimostrare in ogni occasione hauer cara la detta Fedeltà del Populo, e volse farlo palese con farne mentione nel soprascritto priuilegio con queste parole. Itaque cum Ciues, & homines Fidelissimæ Ciuitatis Neap. nostri fideles dilectissimi, præcipue fidelitatis eorum, erga Serenissimos Prædecessores nostros &c. Perilche nel anno 1507. concesse le Gratie che in esso si contieneno, confirmate dalla Cesarea Maestà dell'Imperator Carlo Quinto per vn'altro Priuilegio, che di sopra appare; oue si legono le simile parole cioè; Nos autem habentes respectum ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Serenissimos Reges prædecessores nostros; Nos, & statum nostrum, ingenti fide, costantiq; animo, & multis eorum expensis, & laboribus demonstratum, &c. E

nella

nella prima delle dette gratie concesse, si permette, che il Regimeuto della Piazza del Popnlo possa far Capitulatione, & ordinatione per beneficio de Citradini. Ma resto molto marauigliato, come hauendo il Populo con molta instanza dimandata, & ottenuta licenza di questo, vedendo essere molto necessaria; dopoi esser fatta la prima Capitulatione, hoggi quella non ritrouarsi; e che con effetto sia stata ordinata, e fatta, è noto dnl Capirolo 15. quale è vno della prima Capitulatione, come s'accenna nel Cap. 14. si chiarisce anco dal titulo, che tiene la presente, de Reformatione. Ma per uenire all'annotatione dico, che il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico di Spagna fra le sopradette gratie concesse al Populo, vi è annouerata la quarta, per la quale concedì le tratte delli grani, e sale; ma questo presente capitulo ha dependenza dalla predetta gratia; atteso si ben si dimandò licenza di poter vender li grani, e sali, vi mancaua il modo; e perciò supplisce il presente capitolo il modo, e tempo di venderli, il che fù riputato molto necessario. Ma si auerte, che al presente tempo detta gratia, e capitulo sono pratticati nel seguente modo cioè; che vedendo la Piazza di non possere ogn'anno ottener le tratte delli grani, venne à conuentione con la Regia Camera della Summaria, la quale li asignò annui duc. ottocento ottanta, quali da tempo in tempo si vanno esigendo, mediante ordini dell' Eccellentissimi Signori Vicerè, precedendo le consulte di detta Regia Camera. Circa li sali l'istessa Regia Camera l'assignò altri annui duc. nouecento, e dieci sopra lo Regio Arrendamento della Gabella del vino, delli quali l'Arrendatori ne pa-

pagano alla Piazza solamente annui ducati otto cento trent'otto, e li restanti duc. settanta dui li paga ogn'anno al sacro monte della Pietà; ne ho possuto insino adesso saper la cagione di questo annuo pagamento; degl'altri annui duc. nouecento e dieci, ne li fè assignamento sopra la Regia Dohana, seu maggior fundico di questa Città, come il tutto costa per le Regie prouisioni sopra di ciò espedite.

CAPITVLO II.

ITem ò ordinato, che lo gouerno delli denari di dette intrate, se doni in potere di dui Cittadini da bene, & di buona conscienza, eligendi per lo Eletto, Consultori, & Capitanij modo supradicto. Placet Illustrissimo Dño Viceregi.

CAPITVLO III.

CHe ogni vno di detti Eletto, Consultori, & Capitanij, possa nominare vno Cittadino, e quelli ballottare tra loro; delli quali ballottati, se ne habiano da pigliare sei di quelli si trouaranno hauere hauuto più voti; e quelli sei imbussolare, e cacciarne dui per sorte; & quelli dui habiano, & possano gouernare detti denari di dette intrate, per vno anno, e non più; verum che in detta nominatione non si possa nominare persona, che habia officio in detto luogo, ma altri Cittadini priuati; à tale ogn'huomo partecipi delli honori, & affanni; li quali habiano à dare conto alli loro successori in fine dello detto anno. Placet eidem Illustrissimo Domino.

CAPITOLO IIII.

Item, che à detti dui Eletti à conseruare detti denari, non possano, ne debiano fare altri esiti, eccetto li sopradetti; & facendo altrimente, s'intenda pagare del proprio, e non di quello dello detto Regimento; di più siano tenuti riscotere tanto dette intrate da chi le comprarà, come qualsiuoglia altro debito, sarà deuuto allo detto Regimento. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

Notasi, che questi Capituli hanno patito à nostri tempi alquanto d'alteratione, ma non notabile, e sustantiale; atteso s'eligge vn sol Cittadino che ha cura di conseruare la pecunia, riputato bastante à questo mistiero; qual si eligge da Consultori, e Capitanij nel detto Regimento in questo modo cioè. Ogni vno di essi nomina vn Cittadino, che meglior li parerà; & da quelli nominati, e dopò bussolati, se n'eligge vno, che habia hauuto più voci, e se li dà l'amministratione, & il nome di Tesoriero, qual tienè carico di pagare quelle quantità di denari, che li verranno ordinati da l'Eletto, e Consultori; & per questo se li espediscono mandati da essi firmati, à lui diretti, quali si conseruano per esso à sua magior cautela: tiene anco carico nel fine della sua amministratione, dar conto al suo successore conforme al tenore del Capitolo iij; e ritrouandosi hauer fatto altri esiti di quelli, che li son venuti ordinati in scriptis, s'intenda hauer pagato del suo, conforme al Capitulo iiij.

ma

ma voleſſe il Signore Diò, che queſto ſi pratticaſſe in tutti li offitij delli Regimenti delle Città; il che viene ordinato nel Santo Euangelo del Villico, & anco dalle Leggi, per le quali ſi diſpone, che ogn' vno debia dar conto della ſua amminiſtratione, conforme al teſto nel Capitulo Qualiter, & quando, il ſecondo, de Accuſationibus: & à queſto ſono aſtretti più quelli, che hanno amminiſtrato beni publici, quali al principio eran poueri, e dopò ſono diuenuti ricchi; atteſo queſto ſi preſume eſſer cagionato dalli detti beni; ſi come c' inſegna Baldo, à queſto propoſito communemente allegato, nella l. Cum oportet, nel verſ. Quæro quid in Adminiſtratore, C. de bon. quæ lib. Ma per ritornare al noſtro ragionamento, mi reſta ſol di dire, che il Teſoriero non hà tempo prefiſſo nella ſua amminiſtratione; perche ſe la Piazza ſcorge che ſia huomo, nel quale vi concorrono li requiſiti poſti nel Capitolo i j. lo confirma nel ſuo officio: maſſimamente ſuccedendo che de ſuoi proprij dinari habia ſoccorſo la Piazza ne i ſuoi biſogni, non eſſigendoſi li ſuoi rediti à tempi debiti, il che ſpeſſo ſuccede; e per queſta cagione non ſi può pratticare à noſtri tempi il contenuto nel Capitolo x v i i j. & mentre ſi vede eſſer creditore con far' detta degna attione in fauore della ſua Piazza, non è conueniente che ſi paghi d' ingratitudine, con far mutatione in perſona d' altri.

CAPITOLO V.

I*Tem atteſo al preſente ſi troua detto Regimento in debito di buona ſumma per maritagi di Donne, è concluſo,*

so, che poiche li debiti dello detto Regimento non sono sodisfatti, non si habia ne possa maritare Donna alcuna. Placet Illustr. Dominationi, quod donec fuerint soluta debita, quolibet anno ad minus dentur nuptui sex Virgines pauperes.

CAPITVLO VI.

ITem è ordinato, che pagati li debiti sopradetti, non si possa, ne debia maritare si non sei Donne per elettione per ciascuno Eletto in lo modo sopradette v3. Che ogni Capitanio debia nominare vna Donna di quindici anni in sù, & quelle nominate imbussolare, & ogni elettione cauarne sei per sorte, che in dui anni ne vsciranno vinti quattro: e perche à l'vltimo ne restaranno tre, per esserno vinti sette le imbussolate, è ordinato, che quelle tre vltime che restano, siano le prime maritate, con tre altre che vsciranno della seconda nominatione, & imbussolate; & cosi si andarà continuando, e se li habia da donare de contanti tempore maritagij sei onze integre, per euitare ogni inconueniente; & quod fiant cautela iuxta Consuetudinem Neapolitanam, quæ dicitur vulgariter alla vecchia manera. Placet quod quilibet Capitaneus debeat nominare tres Virgines Pauperes ex sua Regione, seu Platea: & quod per sortes de illis tribus extrahatur vna, & quod reducto numero puellarum huiusmodi ad viginti, & septem de omnibus plateis, imbuxulentur omnes, & per sortes extrahantur v3. Anno primo quatuordecim, & secundo tresdecim, & tradantur marito.

AN-

ANNOTATIONE.

PEr questi Capituli vien ordinato, che li maritagi si facciano in persona di donne Vergine, & Pouere; e si bene nel Cap, V. si prefige il numero di 27. da ponersi in esecutione infra il termine d'anni dui, cioè, vna per Ottina, seù Piazza Populare; tuttauolta hoggi se ne fanno molto magior numero, e se spediscono mandati in scriptis, firmati dall'Eletto, e Consultori; Ma non ostante, che non si eligono mediante le nomine da farsi dalli Capitanij, conforme se dispone nel presente Capitulo; pur'in questo li Capitanij riceueno il loro intento, e molto magiore; atteso la magior parte di maritagi si fanno à loro contemplatione, il che è notorio.

CAPITVLO VII.

ITem è ordinato, che lo Cancelliero di detto Regimento habia da essere persona da bene, & intendente, & che habia à tenere lo conto di detto Regimento con la solita prouisione d'onze dodici; & ex nunc se intenda per reuocatò quello, che tiene il libro dello detto Regimento, allo quale se li donaua ducati quaranta de prouisione; Placet Illustriß. Domino.

ANNOTATINE.

HAnno hauuto molto riguardo quelli Cittadini autori della presente Capitulatione, d'imitar li consegli de Principi, e di Republiche, con eligere il Cancellie-

celliero, il quale haueua prima pensiero del Sigillo; scriuere, e sigillar lettere, e scritture; il che è proprio di detto officio, come ci insegna Luca de Penna nella l. neminem C. de Decur. lib. 10. & anco di conseruar li priuilegi, atti, e scritture del Regimento; hoggi tiene anco il carico de Secretario; & interuiene ogni volta che s'vnisce la Piazza à trattar negotij spettanti al Regimento della Città, & anco del Regimento del Populo; e nota tutte le conclusioni, & appontamenti; onde di quanta confidenza sia questo officio, è noto à tutti; atteso deue esser fedele, e secreto, acciò non palesi i secreti à gli auuersarij, mentre à lui si confidano; deu' esser per natura, e per industria cupe, e di molta accortezza; come nota il Botero nelle sue ragion di stato al lib. 2. E finalmente quello che si deue più attendere nella elettione del Secretario è, che vi concorrino li requisiti posti nel nostro Capitulo; quali competeno al Cancelliero, ma molto più al Secretario; cioè, che sia da bene, perche essendo il contrario è facile à corrompersi; palesa i secreti à lui confidati, e nota falsamente quello che con verità deue notare; deue anco esser intelligente, cioè, che habia esperienza, acciò sappia facilitare la scrittura, e li negotij, occorrendo che nella Piazza vi siano huomini poco intelligenti. Al presente è Secretario Notar Francesco Romano, huomo molto intelligente.

CAPITVLO VIII.

Item è ordinato, che all'ora si debia mandare vno buomo Cittadino Napolitano, à stare appresso la Cesarea

Mae-

Maestà, quando lo bisogna ricerca, & per quello tempo che sarà necessario, ad arbitrio delle Piazze; la elettione del quale s' habia poi da fare per lo Eletto, Consultori, & Capitanij. Placet Illustrissimo Domino, quod possint mittere aliquam personam, tamen quod non soluatur sibi salarium de his redditibus concessis Populo pro quondam Ca*tholicam Maiestatem Ferdinandi Regis ad dictas pias causas; attento quod in præsentiarum dicta Banca est constituta in necessitate soluendi debita.*

ANNOTATIONE.

IN questo Capitulo si scorge con quanta prudenza si sia stabilito questa Capitulatione, con hauer preuisto quello che hauea forsi à succedere, di hauere bisogno d' inuiar Cittadini al Principe, per occorrenze spettanti alla publica vtilità de Cittadini; massimamente occorrendo esser oppressi da più potenti; ma il Populo ha confidato alla fedeltà, & amore, co'l quale si è in ogni tempo dimostrato pronto verso il suo Signore, il quale similmente ha sempre hauuta particolar mira di protergelo; si come è proprio del Principe Giusto di hauer cura, che nelli suoi stati, coloro che sono più potenti, non opprimano li meno potenti, ma soccorrere li più deboli, secondo il conseglio di Mecenate dato ad Augusto, referito da Dione nella sua Historia al lib. 52. oltre che questo facendo, osserua li veri termini della Giustitia; la quale illustra, e conserua il Prencipe, & suoi stati, e si fa beneuole à Populi [Ius, & Iustitiam vnicuique tribuendo] conforme la dispositione legale: e si bene il Serenis. Re Federico d'Aragonia

gonia nella sua sentenza se dimostrò in fauor alquanto della Nobiltà, tutta uolta non affatto si discostò dal protegere il Populo, e sue Iurisdittioni; sin come si dimostra in più luoghi di detta sentenza; e particolarmente doue concede, che li Eletti si debiano giuntare insieme tutti in Santo Lorenzo, luogo solito per trattar negotij publici [& alibi nullatenus possint trattare] per seruirme dell'istesse sue parole: ma in questo si conforma con la dispositìon legale; per la quale si concedono li Collegij liciti, sin come viene ordinato, per la l. prima nel principio, e nel §. quibus ff. quod cuiusq; vniuer. nomine; Questo conferisce alla Iurisdittione della Piazza Populare; percioche trattandosi in altri luoghi, si trattarebe senza il suo interuento, contra il tenor della sentenza; per la quale viene anco determinato, che [simul, & coniunctim conueniant,] parlando delli Eletti nobili, e di quello del Populo; e perciò è necessario, che tutti siano prima con effetto chiamati, per possersi effettuare la vnione; qual chiamata è necessaria perconualidare il trattato, etiam per la dispositione della l. fin. C. de leg. & della l. 2. C. de decur. lib. 10. oue Luca di Penna apporta la ragione, che l'assenti, e non chiamati hauerebero forsi indotto gli altri à lor voti; e per questa cagione dopò con varie occasioni sono stati interposti più decreti, & ordini, che le Piazze de Nobili si possino congregare, ma chiamata la Piazza del Popolo; oltra che questa determinatione hà mira anco alla Iurisdittione Regia; acciò il Prencipe sia consapeuole di quel che si tratta, e doue, e quando; ne il Prencipe in questo potrebe hauer il suo intento, se le Piazze se congregassero in

più

più, e diuersi luoghi; al che il Prencipe, e suoi ministri hanno sempre hauuto, & hanno molto riguardo. Ma che dirò intorno al ricorso ordinato, e concesso dal detto Serenissimo Re Federico alla parte aggrauata, in tutti li negotij publici, e priuati spettanti al beneficio dell'Vniuersità di Napoli? questo conferisce alla Piazza del Populo più, che all'altre, atteso come vnica tiene spesso bisogno di quello; per mezzo del quale è intesa nelle sue ragioni; ne il detto ricorso haue hauuto, ne può hauer giamai alteratione, nè diminutione alcuna, massime in quelle Città, che si reggono per via de monarchia, sin come è la Città di Napoli; nella quale sempre il Prencipe deue dare orecchia alla parte aggrauata, per renderli complimento di Giustitia; sin come nel mio Discorso Politico nel foglio 59. & sequenti ne hò à lungo ragionato. Al che agiungerò, che se l'Eletto del Popolo, e suoi deputati, ò tutta la Piazza integra del Populo, con tutte l'altre cinque Piazze de Nobili, volessero in alcun modo far pregiudicio al detto ricorso, per il che s'impedisse il ricorrere al Prencipe, dico che questo atto è nullo, & inualido; atteso và à terminare contra la Regia Iurisdittione, perche per mezzo di questo ricorso suole anco il Prencipe essere consapeuole delli trattati che si fanno nel Tribunale della Città; & si bene ogn'vn può far pregiuditio [Iuri suo,] per la l. quisq; C. de pact. (ma non iuri alieno) come disse Innocentio nel Cap. super hoc, de renunt. atteso il ricorso se l'ha à se il Prencipe reseruato, & l'ha concesso in modo, che stia sempre nel suo vigore, per suo particolar interesse, & anco per beneficio della Città; perche con intendersi le ragioni della parte aggrauata, e

dell'aggrauanti, ne nasce determinatione in fauor del Publico; e perciò non [potest renuntiari iuribus inductis causa publicæ vtilitatis,] conforme dicono tutti i Canonisti nel Capitolo si diligenti, de foro competenti. Ma per ritornare all'incominciata annotatione sopra li particolari dell' Ambasciaria, dico che l'Illustrissimo Don Cyarles de Lynoj concesse al Fedelissimo Populo licenza di posser inuiare al Prencipe, occorrendo, il suo Ambasciatore, rappresentando ii Populo; atteso quando la Città inuia al Prencipe più Ambasciatori, bisogna che vi interuenghi anco quello del Populo; nel che mai haue hauuto contradittione, & hà sempre goduto, & al presente gode detta degnità, & honore; e che sia vero, si chiarisce questo, che nell'anno 1505. con li Ambasciatori Nobili inuiati in Spagna al Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, vi fù per Ambasciatore del Populo Alberico Terracina, come si vede nelli priuilegi, e gratie concesse alla Città al foglio 39. l'istesso nell'anno 1506. nel quale la Città mandò più Ambasciatori all'istesso Serenissimo Re à Gaeta, e fra essi vi fù Giacomo Lettiere per il Populo; dopò nell'anno 1507. il Populo mandò Cola Francesco Folliero per suo Ambasciatore, con il quale andorno gl'altri per la Nobiltà al Serenissimo Carlo d'Austria in Fiandra, come nota il Paffaro, il mercadante, & anco il Sommonte nel primo volume delle sue historie al foglio 157. Ma lasciando di parlar de gl'altri, e per venire à tempi più prossimi, nel passare che fè per Italia la Maestà della Regina moglie della Maestà del Re Filippo Terzo fel. mem. la Città vi mandò più Ambasciatori à Milano, fra quali vi interuenne Prospero Rocca per il Populo. oltra che

può

può la Piazza del Populo mandare il suo Ambasciatore al Prencipe non solo in questo caso, come hò detto; ma pretende posser far l'istesso, quando dalle Piazze Nobili viene eletto vn solo Ambasciatore, che rappresenti tutta la Città. E finalmente il Populo può inuiare il suo solo Ambasciatore in suo particolar nome, sin come con effetto inuiò in Spagna appresso al Serenissimo Re Ferdinando, Francesco Brancaleone, il che sta notato nelli libri del Regimento, & anco questo appare depinto nel muro di esso, con pittura antica fatta nell'anno 1509. oue si legono queste parole sopra la Figura. [In prima electione Magnifici Lucæ Russi militis Serenissimi Regis Federici Secretarij, & Serenissimæ Dñæ Reginæ Ioannæ Consiliarij, & Generalis receptoris; Dominorum Antonij de Ponte V. I. D. Melchioris Ferraioli, Petri d'Aputeo, Ioanni Pauli de Penna, Petri della Torina, Antonij de Manso, Magn. Leonardi, & Francisci Speran Dei, Notarij Vincentij de Sommonte; fuit expeditus Magn. Franciscus Brancaleone, missus in Hyspaniam versus ad Catholicam Maiestatem pro consequutione Priuilegij obtempti ab eadem Maiestate:] Qual potestà fù dopò concessa al Populo nell'anno 1522. per il presente Capitulo, del quale se n'è più volte auualuto, & il suo Ambasciatore haue ottenuto dal Prencipe facile adito; e particolarmente nell'anno 1531. à tempo del gouerno dell'Illustriss. Sig. Cardinal Colonna, che inuiò in Spagna appresso la Cesarea Maestà di Carlo Quinto Pietro Antonio Sapone; qual fù riceuuto con molta bona voluntà per Ambasciatore dell'istesso Populo, & trattò negotij molto importanti; per il che nel suo ritorno in Napoli fù tre volte creato Eletto del Populo, come

 appare

appare notato nelle ſcritture, che ſi conſeruano per il Regimento Populare.

CAPITVLO IX.

ITem, che nel ſeruitio del detto Regimento non ſi debbiano nè poſſano tenere ſe non quattro Portieri, da pagarſi per detto Regimento; lo mutare delli quali ſia in arbitrio dello Eletto, & Conſultori, [*Sufficiunt duo, & non plures.*]

ANNOTATIONE.

DEll'antichità, degnità, e prerogatiua dell'officio dell'Eletto del Populo, ne ho à pieno parlato nel mio Diſcorſo Politico; e per eſſer tale, li è ſtato conceſſo di poſſer tenere ſei portieri per ſuo ſeruitio, e del Regimento; delli quali dui ne ſono prouiſionati dal Regimento della Città, e quattro dal Regimento del Populo; e ſi ben nel preſente Capitulo appare eſſere ordinato che baſtano dui, e non più; pur nell'iſteſſo tempo il Regimento ne hebbe ſei, come ſi legge nel fine della preſente Capitulatione. Ma ſi deue far matura conſideratione al tempo che ſi capitulò, che fù nell'anno 1522. nel quale la Città non era nel ſtato, che al preſente ſi ritroua di grandezza, e di Populo coſi numeroſo, ne li negotij publici erano in tanta copia, e grauità, ſin come ſono al preſente; maſſimamente li negotij di graſſa, ſpettanti più all'Eletto del Popolo, che à gl'altri, atteſo rappreſenta ſi gran Populo, e tiene obligo di darli piena ſodisfattione, acciò

ciò non ſe riempia di querimonie; e perciò tiene neceſſità di hauere detto numero di portieri; acciò poſſi con magior facilità far eſeguire, & effettuare li negotij per beneficio publico; oltre che ne douerebbe hauer magior numero, per ornamento, & decoro del ſuo officio; & acciò ſia obedito, reuerito, e tenuto in ſtima, conforme la volontà del Prencipe, dal quale viene protetto, e ſi compiace, che il detto officio ſtia nel ſuo grado, per ſuo magior ſeruitio, & anco per beneficio publico. Ma con queſta occaſione mi par conueniente conſiderare, che nell'elettioni di tutti li officiali, che amminiſtrano beni publici delle Città, ſi deue hauer pieno riguardo à più coſe, ma principalmente, che ſiano mediocramente dotati di beni di fortuna, acciò ſi poſſino eſercitare con integrità, e con il debito decoro che conuiene; il che per ordinario non ſuole fare chi è oppreſſo da pouertà, e ſecondo l'eſtreme ricchezze [principia ſunt, & fontes ſeditionum,] come dice Ariſt. nel 5. della politica, coſi la pouertà ſuole eſſer gran cagione de nouità; ce lo inſegna con molti eſempij, & autorità Botero nelle ſue ragion di ſtato, nel fine del quinto libro; atteſo li poueri (parlando ſempre con reſerua di buoni) frà l'altre imperfettioni che tieneno, ſogliono eſſere pericoloſi nella quiete publica, perche non vi hanno intereſſe, e ne hanno che perdere; e per queſta cagione li Romani non aſcriueuano ordinariamente alla militia terreſte (quale era più degna della maritima) li poueri, de quali coſtaua la quinta claſſe per queſta cagione, come dall'hiſtorie Romane è noto, & ſi potrebbero adurre molti altri eſempi, che per breuità ſi laſciano.

CA-

CAPITVLO. X

ITem è prouisto, che lo mandato dello Giouedì Santo, la Candelora, & Anniuersario della Cattolica Maestà di bona memoria, non se habbiano à fare, si non alli poueri, secondo li anni bauea detta Cattolica Maestà: la Candelora, & Anniuersario allo Eletto, Consultori, Capitanij, Cancelliero, alli detti dui Deputati alla conseruatione della pecunia, & alli Capodeci, & non ad altri. Placet Illustrissimo Domino.

CAPITVLO XI.

ITem che si donano allo sepolcro di Santo Agostino intorze quattordici di cera bianca de libre tre l' vna. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

NOn basta che li populi amino li suoi Signori in vita, ma bisogna che si dimostrino tali con effetto anco dopò morte, sin come l' hà sempre dimostrato il Fedelissimo Populo Napolitano non solo verso il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, ma anco verso tutti i Serenissimi suoi successori, tanto in vita con fedeltà, obedientia, & affetti interni, & esterni, quanto in morte; per occasion della quale suole l' amore nelli petti di Reali, e Fedeli Vassalli riceuere magior vigore, & efficacia; secondo disse Valerio Massimo nel lib. quarto con queste parole. [Vbi maximus, & honestissimus est amor, aliquando pręstat morte, quam vita di-

diſtrahi &c.] hà ſempre il Fedeliſsimo Populo, e ſua Piazza dimoſtrato, e di continuo dimoſtra queſto amore, con lo più degno, & efficace atto che ſi può imaginar giamai, & è con pregare di continuo il Signore Dio; per il che nel di 23. di Gennaro, che ſegui la ſua morte, nella Chieſa di Santo Agoſtino ogn'anno con gran ſollennità, apparati, e copioſi lumi fà celebrare il ſuo Anniuerſario da' Monaci di detta Chieſa, e delli tre altri Ordini Mendicanti, con interuento dell'Eletto, Conſultori, Capitanij, & Teſoriero, & anco con gran nume de Cittadini; anzi nell'iſteſſo giorno ſi celebrano molte Meſſe de morti ſimilmente per ſuffragio della ſua anima; ma dopò complita detta ſollenità, ſe ritirano dentro il Regimento, oue diſpenſano la Candelora mentionata nel preſente Capitulo, cioè, le candele, fra eſsi, & anco ne fan partecipe li Portieri, e Capodieci delle Piazze Populari; ma de diuerſe qualità; & però vi concorre anco gran numero de poueri, alli quali tutti ſi diſpenſa la elemoſina in denari, con gran carità, & affetto; & s'impone à ciaſcuno d'eſsi, che debia pregare il Signor Dio per l'Anima di detto Sereniſsimo Rè, che haue conceſſo al Regimento poſsibilità di fare queſt'elemoſina. Segue l'altro Capo contenuto nell'iſteſſo Capitulo; per occaſione del quale dico, che Xenofonte nella Pedea al lib. 8. commendò molto Re Cyro nel dimoſtrarſi religioſo, e pio; maſsimamente acciò li Populi habiano da imitarlo; per il che (come diſſe Cicerone nell'epiſtole) [Quales in Republica Principe ſunt, tales reliquos ſolere eſſe Ciues &c.] fù con effetto Religioſiſsimo, e pio il Sereniſsimo Re Ferdinando, & anco tutti li Sereniſsimi Principi di Caſa d'Auſtria; da doue è proceduta

ceduta la loro grandezza, ſin come dall'Hiſtorie è noto; & ſono in queſto imitati dal Fedeliſsimo Populo Napolitano in ogni occaſione, maſſime nella Feſtiuità di del Giouedi Santo, nel quale dopò celebrata la Meſſa, e riposto il Santiſſimo Corpo di Noſtro Signore Gieſù Chriſto nel ſepolcro (per la qual cauſa ſi danno con effetto ogn'anno nella Chieſa di Santo Agoſtino le torcie mentionate nel Capitulo vndecimo) ſe riduce dentro il Regimento, doue con molta deuotione lo Eletto, e Conſultori in preſentia de' Capitanij lauano i piedi à 12. Poueri, ad imitatione del noſtro Signore Gieſu Chriſto; alliquali poi donano 12. groſſi Pani, Vino, denari, e coſe de zuccaro, il che dà gran edificatione à circoſtanti, che vedeno detta ſollennità.

CAPITOLO XII.

ITem, che alla Feſta del Corpus Domini non ſi habiano da fare intorcie, ſi non all' Eletto, Conſultori, Capitanij, e Cancelliero, & alli dui Conſeruatori della pecunia; videlicet, allo Eletto di libre ſei, alli Conſultori di libre quattro, & à gl'altri di libre tre. Placet Illuſt.Dño.

ANNOTATIONE.

LA Proceſſione, & ſollennità, che ſi celebra ad honore del Santiſſimo Corpo di N. S. Gieſu Chriſto, fù inſtituita per voce Diuina, e paleſata ad vna Donna Vergine, mediante vna viſione, cioè che li appareua vna Luna manca di rotondità, e di ſplendore, dopò à lei dal Signor reuelata, eſſere la Chieſa Santa,

nella

nella quale vi mancaua la gran sollennità del detto Santissimo Corpo di Giesù Christo Nostro Signore, anzi fra quelli medesimi giorni occorse, che nel diuidersi la Santissima Hostia consagrata da vno Sacerdote dubioso, ne vscì sangue, che bagnò il Corporale; ne il rossore con il lauarsi, si potè mai leuarsi; il che venne all'orecchie del Sommo Pontefice Vrbano Quarto, che dimoraua à quel tempo in Oruieto, per causa della persecutione de Manfredi Re di Sicilia; e dal Vescouo di quel luogho fù inuiato il detto Corporale con sollennissima processione; perilche ordinò, che per tutto il mondo si celebrasse il giorno del Santissimo Corpo di Christo, la quinta Feria dopò l'ottaua della Pentecoste. E questo fù nell'anno 1264. come affirmano li Dottori referiti dal Reuerendo Padre Don Nicolò Laghi, nella prima parte delli Miracoli di detto Santissimo Sacramento, nel folio 76. il quale similmente referisce esser confirmato, e publicato dopò dal Sacro Conseglio Viennense, fatto à tempo del Sommo Pontefice Clemente Quinto. E questi Miracoli, e magiori sono successi più volte, come dall'istesso Autore si referisce. Ma per restringer' il nostro ragionamento alla Festiuità, e Sollennità che si celebra in Napoli, dirò che essendo Roberto dechiarato Re di Napoli, e dal Sommo Pontefice publicato nel publico Concistoro nell'anno 1309. e dopo inuestito, e coronato, diede principio à edificare la Chiesa di Santa Chiara ad honore di detto Santissimo Sacramento; la qual finita, impetrò dal Sommo Pontefice, che la Processione solita farsi per la Città, douesse entrare dentro detta Chiesa, nella quale interueniua esso personalmente con tutti li Baroni del

Regno, e Magiſtrati della Città; ma di queſto, e di tutte le cerimonie che ſi oſſeruano nel giorno di detta Feſtiuità nella Chieſa di Santa Chiara, ne fa piena mentione il Reuer. Fra Franceſco Gonſagha nella Cronica Franciſcana. Circa l'aſte del Palio, ſotto il quale và il Santiſsimo Sacramento, ritrouo che nell'anno 1496 à tempo del Sereniſsimo Re Ferdinando Secondo, eſſendo gionto il dì che ſi douea celebrare detta Sollennità, ritrouandoſi detto Sereniſsimo Re occupato altroue; fe per ſuo ordine conſignare vna Aſta del Palio ad Antonio Saſſo allora Eletto del Populo, & à 12 ſuoi Deputati, e cinque altre ne portorno, cioè il Sereniſsimo D. Alfonſo d'Aragonia, Veſcouo di Ciuita di Chieti, l'altra D. Ferrante d'Aragonia figlio di D. Federico Zio del Re; l'altra D. Antonio de Geuara Conte di Potenza, e Vicere di Napoli; l'altra Gio. Stinca Ambaſciator del Re di Spagna; l'altra Don Ferrante Siſcara Familiare del Papa; e queſto ſi legge in vn Inſtrumento in carta pergamena, rogato per mano di Notar Donato Raghone nel dì 2. di Giugno 1496. qual ſi conſerua fra le ſcritture del Regimento Populare: e dopò nell'anno 1497. à tempo del Sereniſsimo Re Federico, Alberico Terracina, Eletto del Populo, portò la ſua Aſta, vn'altra li Eletti Nobili, vna detto Sereniſſimo Re, e l'altra il Duca di Calabria ſuo figlio, e le due reſtante l'Ambaſciator di Spagna, e di Venetia; ma li Deputati, e Capitanij delle Piazze Populari portorno l'intorcie acceſe con gran diuotione: del che fa fede il Paſſaro, il Mercadante, il Sommonte, & altri Autori. Onde eſſendo in quel tempo occorſo molte differenze fra il Populo, e la Nobiltà, ſi per cauſa di

dette

dette Aſte, come per altre; ne nacque Regia ſentenza, promulgata nell'anno 1498. per la quale ſi determinorno molte d'eſſe; ma del particolar dell'Aſte del Palio, detto Sereniſſimo Rè ſi referuò à ſe la ſua determinatione; il che dopò nell'anno ſeguente lo determinò, e confirmò al Populo la ſua Aſta; e che li Nobili ne habiano cinque, e delle due altre vna ſe porti dal detto Sereniſsimo Re, e l'altra dal Duca di Calabria, il che ſi legge nelli Capituli della Città al foglio 32. la qual ſentenza fù dopò confirmata dal Sereniſsimo Re Ferdinando Cattolico nel'anno 1507. al foglio 64. e da quel tempo inſino al preſente ſi portano l'Aſte del Palio nell'iſteſſo modo; ma li Conſultori, Capitanij, Teſoriero, e Cancelliero del Popolo portan' l'intorcie acceſe (del peſo ordinato dal noſtro Capitulo) proſsimo al detto Palio; onde hauendo la Nobiltà preteſo queſto douere ſpettare à lei, ne nacque prouiſione dal Regio Collaterale Conſeglio, referente il Regente Villani, che ſolo la Piazza del Populo poſſa portar dette intorcie acceſe, [Ad latus Canonicorum;] e queſto conforme à l'antico ſolito, come ſi è detto di ſopra, ma di ciò ne fa anco piena fede il noſtro Capitulo fatto nell'anno 1522. nel quale s'ordina l'intorcie à detti Conſultori, Capitanij, Teſoriero, e Cancelliero del Regimento Populare per queſto effetto.

CAPITVLO XIII.

ITem quello medeſmo alla Proceſſione di Santo Anello, & Santo Auframo, & altre Proceſſioni che accaſcaſſero. Placet Illuſtriſſimo Domino.

ANNOTATIONE.

IL recorrere à ſua Diuina Maeſtà in tutte le noſtre occorrenze, & implorare il fauor Celeſte, non vi è coſa più di queſta neceſſaria; fù ſempre dalli Antichi oſſeruato in ogni occaſione; per il che li Romani non s'applicorno à neſſuna Impreſa, ſi prima non dauano opera alli Auſpitij; il Re Dauid nelle ſue graue attioni, prima religioſamente iſpiaua la Diuina voluntà; il ſimile oſſeruò Coſtantino Imperatore il Magno, e tutte le Vittorie che ottennero i dui Theodoſij, fur più per cauſa dell'orationi, che per l'eſerciti armati; atteſo [Si Deus pro nobis, quis contra nos;] e perciò diſſe Titoliuio nella terza Decade, al libro quinto; [Omnia proſpera eueniunt ſequentibus Deos, aduerſa autem ſpernentibus &c.] Deuemo anco ricorrere alla interceſsione della Santiſsima Glorioſa ſempre Vergine Maria, Regina de Cieli, della quale queſta Città è molto deuota, & anco all'interceſsioni de Santi; ce l'inſegna S. Gio, Apoſtolo nella prima epiſtola al capo ſecondo, quando diſſe [Hæc ſcribo vobis, vt non peccetis, ſed et ſi quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Ieſum Chriſtum iuſtum, & ipſe eſt propitiatio pro peccatis noſtris; non pro noſtris autem tantum, ſed etiam pro totius mundi;] al che ſempre la Città di Napoli s'è appigliata con ricorrere piamente in tutti li ſuoi biſogni à detta Regina de Cieli, & à ſuo honore ſon fatti, e giornalmente ſi fanno ſollenniſsime Proceſsioni, e molte volte con interuento del Principe, e ſuoi miniſtri, e del Regimento della Città; & anco continue orationi, per implorare la ſua poten-

tiſsi-

tissima intercessione appresso il Signore Dio, per causa delle calamità, e graue occorrenze di essa Città; perilche si son' viste, e giornalmente si vegono riceuere infinite gratie; il tutto si dica à sua magior gloria. Ricorre anco alli Santi suoi Protettori, & auocati. Liberò il glorioso Santo Gennarò la Città di Napoli, e suoi tenimenti dalli grandi incendij, e terremoti, che si cagionauano dal monte Vesuuio; il quale à questi motiui più volte proroppe; ma il magiore fù nell'anno 471. dopò la morte di detto Santo; che seguì nell'anno 305. che andorno le sue cenerose piogge insino à Costantinopoli; perilche si celebraua la sua Festiuità, come si legge à Procopio, che fù à tempo di Giustiniano Imperatore; & anco gionsero insino alla Grecia; onde li Greci hanno celebrato, & al presente anco celebrano due volte l'anno la sua Festiuità nel lor Menelogio; sin come referisce il Cardinal Baronio nelle sue annotationi nel Martirilogio, à 19. di Settembre, e dopo ne vscirno pietre, fiamme, cenere, & oscure nebbie, e seguirno l'istessi terremoti, con gran terrore, e danni della Città; le cui orationi continue, & deuote prece, furno esaudite dal detto glorioso Santo, e la scampò dalle ruine, che le soprastauano; come si nota da Monsignor Paulo Reggio nella sua vita; & per questa cagione dal Regimento della Città nella quinta Domenica de Quaresima processionalmente si visitaua la sua Chiesa, sita fuor della Città, edificata nell'anno 1353. come si nota da Pietro de Stefano, per opera di Santo Seuero Vescouo di Napoli; ma con cauarsi il monte, oue ancor si vede l'Altare fabricato à l'antico modo, e la sedia Episcopale. Qual

Pro-

Processione quando fosse interlasciata à farsi con interuento del Regimento della Città, non è noto; ma secondo la mia opinione credo questo esser seguito ne l'anno 1527. & 1528. nelli quali tanto questa Città, e Regno, quanto tutta Italia fù grauemente vessata dal gran morbo pestifero, che per questo la Città promisse e fè voto di spender ducati mille per il tabernacolo del Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, & altri ducati dieci milia per edificar vna Cappella, oue si doueano riponere le sue Santissime reliquie; & si obligorno à questo tanto li Eletti Nobili, quanto Paulo Calamazza allora Eletto del Fedelissimo Populo, & anco li Consultori della Piazza del detto Pópulo; come il tutto costa per vno Instrumento stipulato inanzi la porta della torre del Tesoro dell'Archiuescouato di Napoli, nel di 13. di Gennaro 1527. per mano di notar Vincenzo de Bossis. E perche lo Regimento della Città applicò l'animo in voler edificar detta Cappella, forsi per questo interlasciò di andar processionalmente nella sua Chiesa; e fù dal Regimento Populare dopò continuato insino al presente tempo; atteso nell'anno 1522. che fù fatta la nostra Capitulatione, il Regimento Populare non andaua solo con detta Processione; il che si fa manifesto da questo nostro Capitulo, nel quale di questa Processione non si fa altrimente mentione, ma delle sequente.

Si osserua anco farsi la Processione ad honore del Glorioso Santo Agnello nel dì della sua Festiuità, con interuento del Regimento Populare; la quale che sia continuata da tempi immemorabili, si chiarisce da questò; che essendo Athanasio Vescouo, e e Duce di

questa

questa Città di Napoli,oppresso da vna graue infirmità chiamata Iliaca, venne nella sua Chiesa, oue si conserua il suo Santo corpo integro, & iui piamente orando, l'apparue il detto Santo con vn ferro acuto in mano, con il quale legiermente percosse il luogho, oue era il dolore; ma li disse, Athanasio leuate, che già stai sano, e così fù in effetto; per il che veniua ogn'anno nella sua Festiuità processionalmente à visitare la sua Chiesa; di ciò ne fa testimonio l'istesso Monsignor Reggio nella sua vita; dal che ne cauo vna conclusione, che questa Processione è stata continuata per tempo immemorabile in Napoli, atteso detto Athanasio fù Vescouo nell'anno 877. al tempo che si dominaua mediante la degnità Ducale; e che lo Regimento Populare vi sia sempre interuenuto, si raccoglie dalle parole del nostro Capitulo, il quale fa mentione di questa Processione. Ne restarò di dire che questo Glorioso Santo ha sempre intercesso per questa Città appresso la Diuina Maestà, e con ragione è stato annouerato fra li suoi Protettori; atteso con il sol vesillo della Santissima Croce haue atterrito le gente Barbare, & Infedeli; dalle quali la Città si ritrouò oppressa, e la liberò da l'assedio, con ponerli in fuga; il che è più volte occorso, tanto in sua vita, quanto dopò sua morte; e per questa cagione si dipinge con il vessillo della Santissima Croce come si caua dall'Historie, e dalla sua Vita.

Il Regimento Populare Procesionalmente và anco nelle Chiese de dui altri de' SS. Protettori di questa Città, cioè nella Chiesa di Santo Arpino nel di della sua Festiuità, non obstante che il detto suo Santissi-

mo

mo Corpo si custodisca nell'Arciuescouato di Napoli, e come suo Protettore haue intercesso appresso il Sig. Dio per questa Città, e l'hà liberata più volte da da molte calamità, & iminenti pericoli; e fra gl'altri, essendo occorso nel Pontificato di Giouanne XXII. che la Città si ritrouaua strettamente assediata da Saraceni, ne hauea scampo, ne speranza di soccorso, furno esaudite lè sue deuote prece dalli Gloriosissimi S. Gennaro, & S. Agnello, quali gionti li apparsero vna notte, e la confortorno con certa speranza de libertà; e così successe, che nelli vltimi assalti furno fugati, & allor mal grado con gran ruina, e lor danno si partirno.

Similmente si continua per l'istesso Regimento Populare ad interuenire nell'altra Processione, che si fa nella Chiesa di Santo Giorgio Magiore, detto ad Forum, oue riposa il Gloriosissimo Corpo di Santo Seuero, vno de Vescoui Protettori, & intercessori di questa Città; & il di primo delle Festiuità di detto Glorioso Santo Arpino, e Seuero vi si conducono nelle lor Chiese li lor Santi Capi, couerti d'Argento: ma tutte le dette quattro processioni sono continuate à farsi con interuento del Reuerendissimo Monsignor Vicario de Napoli, e delli Reuerendi Canonici, Capitulo, e Clero.

Hò dunque discorso intorno alle quattro Processioni, oue interuiene sol il Regimento Populare, nelle quali porta le torcie del peso ordinato nel nostro Capitulo, e quelle dona à dette Chiese. Ho interlasciato di parlare delle due altre appresso notate; per causa che in esse non si osserua questa demostra-

tione, d'interuenire solo, e di portar le intorcie; e sono la gran sollennità del sangue del Glorioso Santo Gennaro, quale è nota per tutto il mondo, descritta da molti degni, e famosi Autori; quale adesso con il suo Santissimo Capo si conserua nella Cappella del Tesoro dell'Arciuescouato di Napoli, con gran veneratione; abbellita, & depinta con bellissime figure per opra dell'Eccellentissimo Sig. Don Ferdinando Duca d'Alua, con occasione d'vn miracolo successo per causa della guerra d'Ostia, oue andò egli di persona; & sempre il detto Santissimo Sangue si mantenne liquefatto, insino che si concluse la pace. L'altra Processione si celebrò nel mese di Gennaro 1605. per occasione dell'agregatione di Santo Tomaso d'Aquino Dottor Angelico nel numero de Santi Protettori, e Defensori di questa Città (del che ne fù rogato instrumento per mano del quond. Notar Gio. Battista Basso) e della translatione della sua santa Reliquia dell'osso del braccio destro dalla Chiesa di Santo Domenico, alla Chiesa de l'Arciuescouato di Napoli, con grandissimi apparati per la Città; e nella strada della Sellaria il Populo fe vn bellissimo Catafalco, & anco portò la sua Asta del Palio nel modo istesso che s'osserua ogn'anno nella Festiuità del Santissimo Sacramento del Corpo de Christo N.S. ma per questa sollennità furno spedite quattro bulle de sommi Pontefici, cioè tre di Papa Clemente VIII. & vna di Papa Paolo V. & il tutto appare puntualmente descritto nel decimo quarto volume degl'annali Ecclesiastici, composto dal Reuerendo Frate Abrahamo Bzonio, e proprio nell'anno 1320. al foglio 399.

CAPITVLO XIIII.

Item è concluso, che se osserui il Capitulo vecchio circa lo maritagio delle Zittelle della Venerabile Chiesa della Santissima Annuntiata Benedetta, del tenor seguente. Placet Illustrissimo Domino.

CAPITVLO XV.

Item che ogn'anno per elemosina possa maritare quattro Figliole dell'Annuntiata de Napoli, acciò che il N. S. Dio habia da conseruare quello, che li haue donati; & quello se li dona eodem modo, come si fa per li Maestri, & quella quantità è solita darsi per detti Maestri, ad arbitrio delli sodetti Eletti, Consultori, & Capitanij, qui pro tempore fuerint. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

NEl primo di questi dui Capituli si conclude, che si habia da osseruare il secondo, il quale è vn della vecchia Capitulatione; nel quale si dice, che la Piazza possa effettuare li quattro mentionati maritagi, e che la quantità della dote sia à suo arbitrio; ma per occasion di questo mi sono molto affatticato à sapere, se con effetto dopò il tempo che si fè questa Capitulatione, si è osseruato à farsi detti quattro maritagi, & essendosi fatti, quando sono interlasciati; e confesso ingenuamente non hauerne possuto hauer certo raguaglio; e perciò mi vado persuadendo, che la inosseruanza sia cagionata dal numero de maritagi, che

da

da Cittadini vieneno propoſti all'Eletto del Populo, qual'è neceſsitato complire doue più li preme; ſi ben conſiderando il tenor del preſente Capitulo, ſi ſcorge chiaramente, che la Piazza non tiene in queſto obligo neſſuno, atteſo non ſi ſerue il Capitulo di quella parola debiano maritare, ma che, poſſano, la quale non importa neceſsità per la diſpoſition della l. ſæpe, & della ſeguente, ff. de offic. Præſid. referite dalla glo. all'iſteſſo propoſito nella reg. prima de reg. iuris in ſexto. Ma non oſtante queſto deue la Piazza effettuarli, e ſoccorrer in quel che può la detta Caſa Santa; la quale è vna delle colonne, che ſoſtengono queſta Città, & vn de propugnacoli che la defenſano dall'auerſità, e calamità, nelle quali può incorrere.

CAPITVLO XVI.

Item lo debito ſi deue à S. Agustino delle caſe, che ſe paghi ogn'anno. Placet Illuſtriſſimo Domino.

ANNOTATIONE.

LA Città di Napoli inanzi la ſua ampliatione, conſiſteua in tre ſole piazze, ò ſtrade lunghe per dirittura, oltra li vichi che erano per trauerſo; la prima ſi chiamaua ſomma piazza, & era doue hoggi ſi dice Pozzo Bianco, perche è nella più alta parte della Città, nella quale dimoraua il Popolo; la ſeconda ſi chiamaua la piazza del Sole, e della Luna, hoggi detta di S. Lorenzo, e di Capuana; la terza ſi chiamaua, (ſecondo anco hoggi ſi chiama) la piazza di Nido,

e di Forcella, nelle quale due piazze dimoraua la magior parte de nobili. Dopò riceuendo la Città magior ampliatione, si edificorno in più luoghi varie habitationi in forma de portici, per posser iui comodamente sedere, passagiare, & negotiare; li quali dopò furno chiamati Seggi, e pigliorno li nomi parte delle piazze, oue erano situati, e parte dalle Fameglie che iui si congregauano; anzi ancor ritieneno l'antichi nomi di piazze: Ma ridotta la Città dopò in magior gradezza, il populo incominciò à dimorare nella parte bassa della Città; oue edificò il suo portico, ò Seggio; e proprio nella strada della Sellaria, nell'angolo hoggi di S. Agostino, come hò detto nel principio; atteso prima detti luoghi bassi erano inabitabili per le acque che iui scatoreuano, & vnite con le acque del mare, e con l'altre che calauano dalle parte superiori della Città, diueneuano paludosi; come scriue la Cronica de Napoli seguita dal Falco, e da gl'altri Autori. Ma nel tempo del Serenissimo Re Ferdinando Secondo il populo ridusse il suo Seggio dentro il Claustro del Conuento di detta Chiesa, luogho più prossimo, e commodo; oue hoggi si congrega, e tiene il suo Regimento; & per questo hà stabilito al detto Monasterio annui ducati venticinque, conforme viene ordinato nel nostro Capitulo. Ne lasciarò di far mentione del Simulacro della Fede, che staua depinto sopra la porta, da doue s'entraua nel detto Claustro, e nel detto Regimento; si vedeua dunque vn'huomo, & vna donna che si congiungeuano le lor destre, & in mezzo d'essi vi era vn fanciullo; sopra la testa dell'huomo era scritto Honor, sopra la testa della donna Veritas, e sopra il

fan-

fanciullo Amor; qual figura è cauata da vn marmo antico che stà in Roma, esemplato da Gugliemo de Choul Francese, nel suo discorso della Antica Religion de Romani; il che denota, che dall'honor vero, nasce l'amore, senza il quale non si può esser perfettamente fedele; per il qual simulacro il Populo de Napoli fa palese al mondo la sua perfetta Fedeltà verso il suo Principe, dal quale vien protetto.

CAPITVLO XVII.

Item è prouisto per beneficio publico, che si possano deputare quattro Maestri di Poesia, d'Abaco, & Scriuere; li quali habiano da imparare li figlioli de Cittadini de bando; & per la qual causa si possa dare de prouisione à tutti quattro sino alla summa di ducati ducento l'anno; ad arbitrio delli Eletti, & Consultori la elettione d'essi. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

CIcerone nel Trattato de Diuinatione disse, [Nullum munus Reipublicæ afferre maius, meliusque possumus, quam si doceamus, atque erudiamus iuuentutem, ijs præsertim moribus, atque temporibus, quibus ita prolapsa est &c.] dal che mossa la piazza del Fedelissimo Populo, haue hauuto mira, che li figlioli de suoi Cittadini attendino alle lettere. Queste di quanto profitto siano nelle Città, è noto; atteso affinano la prudenza, eccitano il desiderio d'honore, e gloria, somministrano perfettione di giuditio, recano all'huomo certissime ricchezze, & amplissime dignità; anzi

in molte Città vi si stabiliscono Scole, Academie, e Studij; per li quali si da occasione d'occuparsi in quelli, e non traboccare in vitij; ma si sodisfanno li Maestri con le publiche mercedi; anzi disse Francesco Patritio nell'opera de Reipubl. Instit. al libro 1. tit. 2. che in questo attender si deue da Presidi delle Città, e Republiche, etiam per la l. medicos, nel fine, C. de profess.& med. lib. x. oltra che molti Principi concedeno à scolari grande immunità, e priuilegi, per popular le Città; e fra gli altri pratticò questo Galiazzo Visconte nella Città di Padua; qual è stato imitato da molti Principi; onde non senza cagione la piazza del Populo deputò maestri per erudir detti figlioli. Ma credo che molti sian restati pieni di marauiglia, come sian deputati Maestri de Poesia; la quale si ben'è laudabile, e degna, tutta volta à nostri tempi apporta con se poca vtilità, e per questa cagione non vien seguita; masimamente che per mezzo di quella non si può ordinariamente ascendere à gradi magiori. Son' dunque d'opinione, che quelli Cittadini autori della presente Capitulatione, habiano inteso per la poesia la grammatica; atteso non può esser perfetto Poeta, chi chi non hà perfetta cognitione della grammatica suo fondamento, e di tutte le discipline, come disse il detto Patritio nell'istesso luogho; anzi vieneno li grammatici ad esser collocati, e situati inanzi à gli Oratori nelle due leggi, che incominciano Medicos C. de profess. & med. lib. x. à causa che non può esser Oratore, chi non è perfetto grammatico; e successiuamente non può esser perfetto grammatico chi non è versato nella scienza poetica; e questa è l'istessa verità, esagera-

ta

tà molto dall'istesso Patritio nel tit. 6. con queste parole [Quid enim grammaticæ, siue poetarum pertractatione eruditionis haberet? verborum elegantia, linguæ proprietas, suaues translationes, verborum sententiarumque licentia; quæ orationes quasi stellis quibusdam ornant; nonne à solis Poetis inuenta, & suis locis collocata, ac distincta sunt?] Concludo dunque che la mente di quelli Cittadini sia stata, che si deputino Maestri de grammatica, ma dotti nella Poesia, acciò posśino con magior eruditione, e facilità insegnar la grammatica. Finalmente mi resta di auertire, che non vi è notitia se dette scole siano state introdotte; e perciò mi vado persuadendo, che la piazza habia in suo luogo surrogato il contribuire al pagamento che si fà à Lettori publici della scienza legale, molto necessaria, e seguita à nostri tempi; e per questa cagione l'hà concesso à suo beneplacito l'esattione di tre sue catapanie, delle sei che li spetta per li sei mesi dell'anno; perche sei altre spettano alla Nobiltà.

CAPITVLO XVIII.

Item è prouisto, che del restante di dette intrate si debiano continuamente dispendere in compre d' intrate per aumento di detto Regimento; la compra del quale s'habia à fare per lo Eletto, Consultori, Capitanij, e detti Conseruatori della pecunia; per la magior parte d'essi; [Solutis prius debitis, discutietur quid oportebit fieri super hoc articulo.

ANNOTATIONE.

SI legge nell'annotatione del capitulo secondo la cagione della inosseruanza di questo capitulo: notarò solo la prudenza di quelli Cittadini, che nell'ordinare questo capitulo hanno osseruato li veri suoi requisiti, esposti da Cicerone; fra li quali è, [futura præuidere;] e questo con ordinare, che si conserui quel che auanza dell'entrate, e conuerterle in altre compre, per beneficio del Regimento; al quale espediente si deue ogn'vno appigliarsi ad esempio de magiori; perciòche Augusto Cesare, Antonino Pio, & Alesandro Seuero improntorno ad interesse quelche auanzaua delle spese dell'Imperio; ma li Romani è tempo della lor libertà osseruauano d'ammassare il Tesoro publico in pezzi d'oro in forma di mattoni; nel che sono imitati da Principi moderni; quali rinchiudeno li lor Tesori, e li conseruano per le future occorrenze.

CAPITVLO XVIIII.

ITem è prouisto che li Capitanij debiano la vigilia di S. Giouanne fare intimare tutti li capi di casa, e non altri de lor piazze, per la matina seguente, per lo creare che si hauerà da fare delli dui, che hanno à venire in S. Agostino à creare l'Eletto, e Consultori; e quelli congregati, e non altri, debiano procedere all'elettione di detti dui, modo supradicto videlicet; che ogn'vno possa nominare chi li piace di detta piazza, e quelli si debiano annotare per il Notare, lo quale hà da fare la procura; e quelli annotati imbussulare, e cacciare per sorte ad vno ad vno; e quel-

& quelli ballottati, pigliarne sei di quelli si trouaranno hauere hauuto più voci; & quelli imbussolare, & caciarne due persone; & quelli dui che vsciranno, s'intendano Procuratori della Piazza: & si debbia far la procura; verum in annotare delle voce di detti ballottandi, ci habiano da interuenire lo Capitanio, & dui altri di detti Elettori, quali si haueranno à cacciare per sorte da tutti li detti Elettori, li quali s'haueranno da imbussolare modo vt supra: & chi anderà in Santo Agostino per Procuratore à fare l'ettione dell' Eletto, e consultori, non ci possa andare per termine d'anni dui. Placet Illustrissimo Domino, nisi quando aliter videretur sua Illustrissimæ Dominationi expedire pro seruitio Cesareæ Maiestatis.

ANNOTATIONE.

GRan riguardo si hebbe in questo Capitulo, che l'elettione dell'Eletto del Populo, & Consultori si faccia con quiete, & sodisfattione di tutto il Populo, & anco che in essa non si commetta fraude; e perquesto è prouisto, che nell'elettione delli dui Procuratori, che si fanno per qualsiuoglia delle 29. Ottine, seu Piazze Populari, non siano chiamati, ne interuengano altri, che li Capi di casa; e questo con molta ragione, atteso questi sono informati delle persone habile per essere procuratori à far quest'atto; che entrando nel Regimento ogni sorte di persone, ne nasceria gran confusione, discordie, e rumori; il che è più volte successo, quando non si è osseruato puntualmente il contenuto nel nostro Capitulo; oltra che s'eligeriano forsi persone per Procuratori, tutti à deuotione

de chi desidera entrare nella nomina delli sei per Eletto, e delli venti per Consultori, che saria vna fraude notoria. Di più per euitarli hanno anco prouisto, che detti Procuratori non possino di nuouo essere Eletti in quest'officio per il spatio d'anni dui; accioche si per occasione dell'elettione dell'Eletto, & consultori prima fatta si fossero fra essi procuratori contratti agiustamenti, ò fattioni per la futura elettione dell'Eletto, e Consultori, questo si euita con farsi nuoui procuratori; anzi la mutatione è molto laudabile, acciò ogni Cittadino godi li honori, e pesi della Piazza del Populo. Finalmente mi resta d'auertire, che à detti procuratori molte volte son fatte procure à far la nomina dell'Eletto, separate dall'altre delli Consultori, e si fan le lor'elettioni in diuersi tempi; & perciò per l'vna, & l'altra occasione l'Ottine si possono congregare per far detti procuratori; li quali si bene interuengono nel far la sola nomina delli sei per eletto, non possono l'istessi dopò interuenire nella nomina, & elettione delli venti per Consultori, nec è contra, infra il spatio di anni dui, e questo hoggi ordinariamente si osserua.

CAPITVLO XX.

Item è prouisto circa lo creare dell'Eletto, e Consultori; che congregati saranno in Santo Agustino tutti detti dui per Piazza, si debiano inbussolare, e cacciarne quattro persone, le quali habiano da interuenire, & assistere con lo Cancelliero, & non altro, allo notare delle voci di quelli si ballottaranno; quali s'haueranno d'annotare per exten-

tenſum, & non per abaco; & queſto fatto ſi debia procedere alla nominatione di quelli, che s'haueranno à ballottare per Eletto; & quelli nominati, & ſcritti per lo Cancelliero, ſi debiano ad vno in vno imbuſſolare in cartoline, & quelli cacciar per ſorte, & ballottarli da vno in vno; & quelli forniti de imbuſſolare, ſe ne debiano pigliare ſei di quelli, ſe ritrouaranno hauere hauuto più voci; imbuſſolarli vno per vno con carloline eguale, & da perſona non ſoſpetta cauarne vno; & quello che vſcirà s' intenda l' Eletto per ſei meſi, e non più; ilquale non poſſa ne debia far' altr'eſiti, che li ſopradetti; nec vllo vnquam pacto ſi debia confirmare per cauſa vrgentiſſima che foſſe; & fandoſi il contrario circa tale confirmatione, ſi poſſa ricorrere all' Illuſtriſſimo Sig. Vicere per ogn'vno delli ſemplici Cittadini de Napoli; & che non ſi debia cacciare l' Eletto, fino che non ſono creati, & publicati li Conſultori. Placet Illuſtriſſimo Domino, niſi quando aliter videretur ſuæ Illuſtriſſimæ dominationi expedire pro ſeruitio Ceſareæ Maieſt.

ANNOTATIONE.

PEr queſto Capitulo ſi ſtabiliſce la forma, e modo d'eligere l'Eletto del Populo; & ſi è prouiſto, e dato oportuno rimedio à tutte le fraudi che ſi poſſono commettere; atteſo ſi tratta di far la nomina per il magior officio, e dignità che habia il Populo; ma di quanta antichità, dignità, prerogatiua, & preeminenza ſia, e noto à tutti; & per eſſer tale il Prencipe ſempre haue hauuto, & ha mira, che ſi eliga perſona in detto officio, che ſia meriteuole; e che in eſſo vi concorri tutte le qualità che ſi conuieneno; trattandoſi

dosi di eliger persona, che rappresenti vn populo il più numeroso, che sia in qualsiuoglia Città d'Italia, colmo di persone di valore nell'arme, & nelle lettere, & anco versate in tutti degni esercitij; per il che l'Illustrissimo Sig. Cardinal Pacecco essendo Vicere di questo Regno, hauendo hauuto piena consideratione à quanto importa, che l'Eletto del Populo di Napoli sia alla deuotione del Prencipe, tanto à tempi di guerra, quanto di pace (sin come s'hebbe mira in Roma dall'Imperatori, che si contentorno inuestirsi della dignità Tribunitia; & anco l'Imperator Andriano volse honorar questa Città, con inuestirsi della dignità del Demarco, che importa la Tribunitia; come ho detto nella prima annotatione; e ne fa fede Elio Spartiano nella sua vita) s'auualse dell'occasione della guerra che era in Italia nell'anno 1554. & ordinò che la nomina delli sei fatta dalle Piazze Populari, conforme al tenore del nostro Capitulo, si presentasse à lui, il quale nel di 28. di Ottobre fè elettione di Giulio Cangiano per Eletto; & in detto ordine dichiarò, questa e non altra esser stata la cagione di detta nouità; come il tutto appare registrato nelli libri che si conseruano nel Regimento Populare. E si ben'il spatio delli sei mesi hoggi è tempo breue, per esser la Città ingrandita di populo, & di negotij graui, delli quali l'Eletto appena può hauerne notitia, e raguaglio in detto breue spatio, tuttauolta in questo supplisce la Piazza con confirmarlo nell'officio; e supplicar l'Eccellenza del Sign. Vicere per il suo beneplacito; al quale vien reseruato come nel nostro Capitulo si vede; anzi nell'anno 1600 fù questo istesso particular rimesso da sua Maestà all'

Eccell.

Eccell. del Sig. Vicere; hauendo la Nobiltà dimandato, che l'Eletto del Populo non possi dimorar nell'officio più, che per il spatio delli sei mesi. Ne puo l' Eletto tanto infra il spatio del primo semestre, quanto de gl'altri, per li quali s'è ottenuta confirma esser'ammosso dall' officio, (sine causę cognitione) per la l. post quam litem ff. de procur. & conforme la Dottrina de Bald. da tutti seguita; nell'Auth. hoc amplius C. de fideicommiss. Ne anco può l'Eletto infra il detto spatio di tempo renuntiar l'officio; hauendolo però prima accettato; anzi per la legge se li dà castigo; la causa è [omnes enim qui obsequia publicorum munerum tentauerint declinare, simili conditione teneri oportet] sin come si dispone nella l. si ad magistratum C. de decur. lib. x. massimamente che con questo s'induce pregiudicio all' Vniuersità de Napoli, [rappresentata dal Populo, con il qual Titulo è stato più volte honorato dalli Serenissimi Re predecessori] come si referisce dal Sig. Presidente de Franchis nella decisione 309. si ben'inanzi l'accettatione si può escusare, con apportar giuste cause d'impedimenti; come si dispone nella l. 1; C. de magistr. municip. per causa che l'officio d' Eletto è connumerato [inter munera publica personalia, cum honoribus annexa;] perche hauendo iurisdittione, e potestà, ritiene gl' honori per la l. 2. ff. de in ius vocand. & in l. pars ff. de iud. & sin come ce insegna Guglielmo de Cunis nel trattato de Muneribus, nel fine. E che l'officio d' Eletto sia compreso [inter munera personalia] che ritieneno potestà, e iurisdittione; si dimostra dall' hauer iurisdittione particolare intorno alla grassa, conforme al testo nella l. 1. §. illud,

e nella

e nella l. munera §. qui annona, & §. Episcopi ff. de mun. & honor. il che è successo à punto nel mese d'Ottobre 1622. che essendo stato confirmato nell'officio d'Eletto il Sig. Paulo Vespulo per vn'altro semestre, procurò di renuntiarlo inanzi al fine del mese di Decembre, nel qual mese terminaua il semestre; al quale se l'oppose la Piazza,& hebbe ricorso all'Illust. Sig.Card. Zapata, allora Vicerè di questo Regno; il quale hauendo inteso le sue ragioni, e pregiuditio che si apportaua per detta renunza, fù prouisto che continuasse l'amministratione dell'officio insino al fine del semestre; e così è stato puntualmente eseguito; ma nel fine desto semestre fù di nuouo ad instanza della Piazza confirmato per vn'altro semestre dall'Eccellenza del Sig, Duca d'Alua, al presente Vicere di questo Regno; per causa della sua integrità, e circospettione, con la quale esercitaua detto officio.

CAPITVLO XXI.

ITem è prouisto al creare delli Consultori, si debia per li Elettori nominare quelli Cittadini che li piace, e ballottarli tutti da vno in vno, e notar le voce per li sopradetti modo quo supra; & dopò finiti di ballottare tutti, se ne habiano da imbussolare venti di quelli si ritrouaranno hauere hauuto più voci, e di la traherne dieci per sorte vt supra, & quelli diece s'intenderanno li Consultori per detti sei mesi, & non più. Placet Illustrissimo Domino nisi quando aliter videretur suæ Illustr. Dominationi expedire pro seruitio Cesareæ Maestatis.

A N

ANNOTATIONE.

SI è notato da me in più luoghi, che il Populo Napolitano ha sempre participato del gouerno di questa Città, & haue hauuto il suo Seggio, seu Piazza, doue il suo Eletto si riduceua à farsi consapeuole delli negotij publici; e perciò haueua bisogno, che nella Piazza v' interuenisse magior numero di persone, con le quali potesse discorrere intorno alli publici negotij; per questo hauendo io fatto sopra di ciò matura consideratione, e riconosciute l' historie, e varie scritture; ritrouo che l'Eletto del Populo si congregaua nel Regimento con li deputati, che rappresentauano il Populo; quali erano al numero di dieci, per esser la Città in quel tempo minore di grandezza, di populo, e di negotij; delli quali Deputati l'Eletto se ne auualeua in tutte l'occorrenze; & in particolare à tempo della Regina Giouanna Seconda nell'anno 1418. che furno eletti dieci per la nobiltà, e li detti dieci deputati per il Populo, che hauessero cura del bon stato della Città, come referisce il Costanzo nella sua historia al foglio 298. quali dopò acquistorno il nome di Consultori, come si legge nella sententia del Serenifs. Re Federico, promulgata nell'anno 1498. oue sono nominati con il nome antico di Deputati, e con il moderno di Consultori; il simile nell'anno 1507. nella prima delle gratie concesse dal Serenifs. Re Ferdinando Cattolico, di sopra mentionara; per il che concludo che li Deputati, seu Consultori furno prima delli Capitanij ad entrare, & interuenire dentro il Regimento Populare, à trattar con l'Eletto negotij publici della Città, dopò cioè,

che

che il Populo fù diuiſo dalla Nobiltà, nel tempo di Carlo Primo, il quale ſtabilì alla Nobiltà li ſuoi Seggi; & al Populo il ſuo; atteſo li Capitanij per prima come più antichi nelli gouerni, hauean magior iuriſdittione, come ſi legge appreſſo nel Diſcorſo dell'officio di Decurioni; quali nell'anno 1507. per la detta prima delle gratie conceſſe al Fideliſſimo Populo dal detto Sereniſſimo Re Ferdinando Cattolico, incominciorno ad hauer parte nel Regimento Populare. Queſto è circa l'antichità dell'officio di Conſultore. E perche il noſtro Capitulo parla della lor elettione, però biſogna auertire, che prima li Conſultori ſi eligeuano in modo diuerſo dal moderno; appogiandomi alle parole della detta ſentenza, nella quale ſi dice; [Item qnod dicti Populares eligere poſſint decem Deputatos, ſeu Conſultores videlicet, duos pro qualibet Ottina] non che in quel tempo l'Ottine foſſero al numero de cinque; per che erano del medeſmo numero, ò forſi poco meno che ſono hoggi; il che ſi chiariſce dal numero delle Ottine mentionate appreſſo alla noſtra Capitulatione, fatta nell'anno 1522. che per il ſpatio d'anni 24. dall'anno di detta ſentenza, inſino all'anno della Capitulatione, la Città di Napoli non poſſeua ingrandirſi tanto, che le cinque Ottine giungeſsero al numero di 29. ma il Populo eligeua forſi in quel tempo due perſone per qualſiuoglia delle Ottine, che aſcendeuano al numero de diece à ſuo arbitrio; e procedeua dopò circa l'altre con ordine ſucceſſiuo, acciò tutte participaſſero de gli honori, e delli peſi della Città. Ma per venir al riſtretto circa il modo della lor moderna elettione, mi occorre auertire, che nel noſtro Capitulo vien' ordinato,

dinato, che non si publichi l'Eletto, insino che non sono eletti li Consultori; il che è diuersamente pratticato, atteso l'Eletto, e li Consultori molte volte sono eletti in diuersi tempi, e con ragione, acciò restino nella piazza li Consultori, per dar raguaglio, & informatione al nuouo Eletto delli publici negotij; il che resulta à beneficio della Città; e questo modo d'elettioni che si fanno in diuersi tempi importa, che mentre nel nostro Capitulo vien ordinato, che li Consulturi habiano à stare nell'officio per il spatio di sei mesi solamente, confirmandosi l'Eletto, non vieneno ad esser confirmati li Consultori; perche vi bisogna parcular confirma per essi; stante che, la confirmatione [est de genere prohibitorum,] sin come si dispone nel titulo de mun. & honor. non continuand. & si ben dimoran nell'istesso officio per altri semestri senza confirma, tuttauolta sta in arbitrio del Principe il far mutatione, dopò cioè finito il primo semestre, non ostante che li secondi semestri non siano ancor gionti al fine; e questo arbitrio si è pratticato nell'anno 1617. che essendo il Dottor Baldassare Golino allora Eletto del Populo, promosso all'officio de Proconsegliero del S. C. dall'Eccellenza del Sig. Duca d'Ossuna, inanzi il fine delli secondi semestri li Consultori sono stati mutati, e fatta nuoua elettione; ma nell'anno 1621, fù osseruato il contrario; che trattandosi la mutatione de Consultori infra il tempo delli secondi semestri, fù ordinato dall'Illustriss. Sig. Cardinal Zapata, che continuassero insino alla fine delli detti secondi semestri; e così fù eseguito; ma dopò fù fatta nuoua elettione de Consultori.

CAPITVLO XXII.

ITem, è prouisto che chi è Eletto non possa esser Eletto per tre anni; & chi è Consultore non possa consultare per dui anni; & che l'Eletto non possa esser si non d'età di quarant'anni in sù, & lo Consultore di trent'anni in sù; & che nullatenus chi è Eletto, non possi restare Consultore della elettione seguente. Placet Illustr. Domino.

ANNOTATIONE.

DOpò che si era prouisto per li Capituli precedenti circa l'Elettione dell'Eletto, e Consultori; era necessario prouedere, e preuedere le future fraudi che si potessero commettere dall'Eletto, e Consultori, deposto che haueranno i lor' officij, con ritornar all'istessi in breue spatio di tempo; il che apportaua gran danno al Regimento populare, hauendo necessità di hauer più persone informate de publici negotij, delle quali si potria auualere nelle sue occorrenze; alche si deue in ogni stato hauer mira, conforme al detto di Catulo Senatore, parlando al Populo Romano, circa il dar' l'officio di Generale à Pompeo contra Corsali, referito da Dione Historico nel lib. 36. al numero 9. Nel nostro Capitulo si è prouisto, non solo che l'Eletto non possi ritornar nell'officio per il spatio d'anni cinque, e il Consultore per il spatio d'anni dui, ma anco che chi hà deposto l'officio d'Eletto, non possi restare Consultore. Prouisione certo degna, & approbata dalla l. 2. C. de mun. & honor. non contin. lib. x. & dalla l. nauicularijs ff. de mun. & honor. referite

rite dal Signor Presidente de Franchis nella decisione 210. & 264. & dal Signor Consegliero Scipione Rouito sopra la seconda Pragmatica de administr. vniuers. nel num. 15. Vi son' anco nell'istesso Capitulo stabiliti gl' anni che debiano hauere l'Eletto, e Consultori. Ne questo deue parer strano à lettori, atteso ritrouo nell'Historie, che li Romani stabilirno l'età nelli lor Magistrati, secondo la lor diuersità, e grauità; imperoche non posseua nessuno hauer la dignità Consulare inanzi gli anni 43. nella Pretura inanzi gl'anni 40. ne la Edilitia inanzi gli anni 27. del che ne fà testimonianza Cicerone nella Philipp. quinta, & anco Ouidio de Fastis con questi versi; [Iura dabat Populo senior, finitaq; certis; Legibus, & ætas, vnde petatur honos;] e finalmente Vulpiano nella l. ad Rempublicam administrandam ante vigesimum quintum annum, ff. de mun. & honor. Laudo dunque l'età nell'officij, ma più la bontà de vita, honesti costumi, & esperienza; delle quale qualità deue esser l'Eletto ornato, & anco ciascun che vuol ascendere à gradi di Magistrati; conforme al parer di Platone nel 6. Dialogo de legibus nel numero 1. e di Aristotele nel lib. 5. della Politica nel num. 52.

CAPITVLO VLTIMO.

Item è prouisto che l'Elettori dell'Eletto, & Consultori non se possano, ne debiano ballottare, ne per Eletto, ne per Consultore; & facendosi lo contrario, ogni priuato Citadino possi ricorrere all'Illustrissimo Signor Vicerè circa tale elettione; perche si proueda per sua Signoria Illustrissima al bisogno. Placet eidem Illustrissimo Domino Viceregi,

plerumque in potestate expellendi Electum; quo casu nil innouetur; & habeatur recursus ad suam Illustrissimam Dominationem, vt debite prouideatur pro obseruantia præsentium Capitulorum.

ANNOTATIONE.

NEl 19. Capitulo si ordina che li Elettori non possino ritornare nell'istesso carico per spatio d'anni dui; nel nostro Capitulo s'ordina, che non si possino ballottare ne per Eletto, ne per Consultore. Prouisione certo laudabile, & appogiata alli veri termini di ragione, e di conuenienza; imperoche da Elettori diueniuano Eligendi, & da procuratori, principali; contra la volontà, e mente dell'Ottine, che à quest'atto li han fatto le procure, & restariano deluse; dal che mi son mosso à tener la seguente opinione cioè, che si ben nel nostro Capitulo non vi fosse inserita la detta conditione, che ne anco li Elettori si potrebero ballottare; e successiuamente ne anco esser eletti in detti officij; e la elettione sarebbe nulla, & inualida; auualendomi della ragione adotta dalla glo. nella l. planè ff. quod cuiusque vniuers. nomine; cioè che se si concede l'elettione de alcun officio à più Elettori, può vno d'essi esser eletto dall'istessi Elettori; ma essendo vn solo l'Elettore, non si può se stesso eligere, per causa che il solo [ingerit operas suas,] & anco perche [causas suas iudicat;] e l'altra perche [de se non videtur cogitatum;] ma la principal ragione si apporta da Paolo de Castro nella l. nulli permittitur nell'istesso tit. cioè, che [committens non videtur de ipso consentire;] dalla

qual

qual ragione si caua vna indubitata conclusione, che que-
st'istessa ragione militi anco nel primo caso, quando sono
più l'Elettori; che in tanto sia valida l'elettione fatta in
persona de vno d'essi, in quanto vi concorri lo consenso,
e voluntà del committente, e non altrimente; perche
[vbi militat eadem ratio, ibi & idem ius statui debet]
l. non possunt ff. de legibus; ma che le mente dell'Ot-
tine sian à questo contrarie, non hà difficoltà; anzi
agiungo che saria molto mancamento della Piazza del
Populo, che l'elettioni terminassero nelle persone del
li Elettori; atteso si riputarebero riuscite per vie, e
termini obliqui, & indiretti; oltra che daria molto scan-
dalo al publico, perche si giudicarebbe la Città di Na-
poli esser priua di soggetti habili ad esercitare dett'of-
ficij, che per necessità s'eligono li Elettori.

Expedita fuerunt præsentia Capitula in Castello Nouo Ciuitatis Neap. die vigesimo secundo mensis Octobris M. D. XXII.

Don Chiarles de Linoy.

V. Montaltus ℟. *V. Detolle* ℟.
V. Gatinarie ℟.

Dominus Vicerex mandauit mihi
Antonio de Seron.
In partium Locumtenente primo fol. xxxxiij.

PRæsentia Capitula fuerunt lecta, & publicata in
Regimine Populari S. Augustini Ciuitatis Neap.
die

die 28. menſ. Octobris 1522. in præſentia ſubdictorum Magn. Dominorum Marci Antonii Follerij Electi Fideliſſimi Populi Neapolitani, Ioannis Baptiſtæ Apæ, Pauli Calamatij, & Io. Pauli de Apenna, Antonij Suprani, Pauli Sancti patris, & Io. Antonij Ciceris de Neap. Conſultorum dicti Fideliſſimi Populi Neapolitani; nec non ſubdictorum Magnif. Capitaniorum ſubdictarum Platearum, & Ciuium dictæ Ciuitatis Neap. vocatorum, & Congregatorum in dicto Regimine ad audiendum dictam publicationem Capitulorum prædictorum.

Capitanij, & Ciues ſunt hi videlicet.

Miſſer Gio. Battiſta Apa, Capitanio della Piazza della Scaleſia.

Miſſer Battiſta Coronato, Capitanio della Piazza de Capuana.

Miſſer Paulo Colamazza Capitanio della Piazza della Loggia.

Miſſer Cola de Morte, Capitanio della Piazza di Santo Angelo à Signo.

Miſſer Gio. Paulo de Penna, Capitanio della Piazza de Selece.

Miſſer Antonio Soprano, Capitanio della Piazza de Santo Giouanne Magiore.

Miſſer Vicenzo Sapone, Capitanio della Piazza de Cimbre.

Miſſer Diofebo Quaracino, Capitanio della Piazza de Fiſtula.

Miſſer Gio. Antonio de Angriſano, Capitanio del Mercato vecchio.

Miſſer

Misser Filippo de Iodece ; sustituto per lo Magnifico Misser Bernardino della Pagliara Capitanio della Porta de Santo Ianuario, & Salito.
Misser Gio. Lonardo Dalmatio, Capitanio di Santa Maria Magiore.
Misser Cosmo Aniso Capitanio della Piazza de Aluina.
Misser Colanello Palmieri, Capitanio della Piazza della ruga Catalana.
Misser Paulo Santo padre, per Misser Iacobo Rapuano, Capitanio della Piazza de Porto.
Misser Cola Francisco Folliero, per Misser Antonio Folliero suo patre, Capitanio de Santo Pietro Martire.
Misser Alibeno de Magnanis Capitanio della piazza de lo Caputo.
Misser Giouann'Aniello Casanoua ; Capitanio della Piazza delli Armieri.
Misser Clementio da Campora, Capitanio della Piazza della Speziaria.
Misser Hieronimo Ingrignetta Capitanio della Piazza del Mercato.
Misser Marino de Stefano, per Misser Cola Francisco Folliero Capitanio della Piazza della rua Toscana.
Mastro Colanello Colonda capo dece de la piazza de San Giouanni à mare; sustituto per messer Colanello de Nicola Capitanio di detta Piazza.
Lo magnifico misser Francesco Coronato.
Misser Luca Russo.
Misser Francisco Sperandeo.
Misser Iacobo Gallo.
Misser Andrea Ferraiolo.
Misser Teseo Grasso.

Misser

Misser Gio. Paolo Marzato.
Misser Geronimo Volpe.
Misser Anibal Famatio.
Misser Gio. Matteo Russo.
Misser Francesco Famatio.
Misser Gio. Domenico Castaldo.
Misser Geronimo Famatio.
Misser Altobello de Risi.
Misser Saluatore de Ysapo.
Misser Angelo Scarano.
Misser Siluestro Nauclerio.
Misser Sipio Perozzo.
Misser Gio. Andrea de Piacente.
Misser Leonardo de Mari.
Misser Bartolomeo Spera indeo.
Misser Francesco Maffelino.
Misser Colangelo Carlone.
Misser Cola Giouanni Monte.
Misser Altobello Incarnato.
Notar Marino de Palmieri.
Misser Francesco Suuaro.
Misser Biasi Bellomo.
Misser Paolo de Iembo.
Misser Gio. Francesco Vechetto.
Misser Domenico Ferraiolo.
Misser Giouanni de Raynaldo.
Misser Arinillo.
Misser Sforza Mercadante.
Misser Palamidesso Iudicis Vrsonis.
Misser Luca de Penna.
Misser Federico de lo Faro.

mis-

Miſſer Berardino Santo patre.
Miſſer Vicenzo Soprano.
Miſſer Marco Vicenzo de Mauro.
Miſſer Franciſco Lettieri.
Miſſer Gio. Tomaſo Sortino.
Miſſer Berardino de Nuſco.
Miſſer Berard ino Boye.
Miſſer Antonio Scolorza.
Miſſer Angelo de Mauro.
Miſſer Simone de Panno.
Miſſer Iacobo in cariola, & molti altri Cittadini honorati in numero copioſo.

Præſentibus etiam Andrea Coſſa, Ioannicho, Mattheo, Nardo Caſanoua, Paulo Gaudino, & Iacobo Faſolo Porterijs dicti Regiminis Popularis.

QVali magnifici Capitanij, & prenominati Cittadini, publicati, e letti detti Capituli per Vicenzo Sapone Cancelliero del detto Regimento, quelli vnanimiter, e pari voto hanno emologati, ratificati, & accettati iuſta la lor continentia, e tenore; e rendute infinite gratie tanto alli detti Mag. Sig. Eletto, e Conſultori che ſono ſtati inuentori di tanto beneficio publico di queſta Città di Napoli, e ſuoi Cittadini, come all'Illuſtriſſimo Signor Vicerè, che quelli haue benignamente paſſati, e ſignati; pregando detti Signori Eletto, e Conſultori vogliano dar principio all'oſſeruanza di detti Capituli, & eſecution di quelli.

Il Fine della reformatione delli Capituli.

E Perche nella publicatione della reformatione delli Capituli retroscritti, v'interuennero li Signori Eletto, Consultori, e Capitanij; nel mandarsi in luce sono stati anco honorati, con esser nominati appresso d'essa. Onde io ad imitation di questo, mi ha parso conueniente, nel mandar in luce le lor annotationi, honorar li Signori Eletto, Consultori, e Capitanij che al presente si ritrouano in officio, & nominarli con ordine Alfabetico. Al che mi hà più spento, il veder con quanto gran affetto, zelo, & voluntà s'adoprano al seruitio del Signore Dio, & del Principe, al beneficio publico della Città, & alla conseruation delle iurisdittioni della lor Piazza.

Li Signori Eletto, Consultori, e Capitanij sono.

Pietro Antonio d'Amato V. I. D. Eletto.
Ascanio de Viuo Consultore.
Bartolomeo Campagna Consultore.
Ferrante de Ferrante V. I. D. Consultore.
Francesco Tartaglia Consultore.
Gio. Andrea Canale Consultore, e Capitanio dell'Ottina de Santo Spirito.
Gio. Geronimo Magliulo Consultore.
Gioseppe Palmisano Consultore, e Capitanio dell'Ottina di Fistola, e Baiano.
Giulio Cesare Porcelli A. M. D. Consultore.
Marcello Manna Consultore, e Capitanio dell'Ottina della Scalesia.
Vicenzo de Manno V. I. D. Consultore.

Ago-

Agoſtino de Giulijs Capitanio dell'Ottina, ſeu Piazza d'Aluina.
Agoſtino Miranda Capitanio dell' Ottina, ſeu Piazza dell'Armieri.
Andrea Police Capitanio dell'Ottina de San Giouan Magiore.
Benedetto Mancino Capitanio dell'Ottina di Forcella.
Ceſare Campanile Capitanio dell'Ottina di San Giouan à Mare.
Franceſco d'Anna Capitanio dell'Ottina di S. Pietro Martire.
Franceſco Schettino Capitanio dell'Ottina della Porta del Caputo.
Gennaro Faſano Capitanio dell'Ottina di Capuana.
Gioſeppe Maffeo Capitanio dell'Ottina della Loggia.
Gio. Andrea Sancès V. I. D. Capitanio dell'Ottina del Mercato vecchio.
Gio. Battiſta Pelliccia Capitanio dell'Ottina della Vicaria vecchia.
Notar Gio. Berardino de Iuliano Capitanio dell' Ottina de Nido.
Gio. Luiſe Saggio V. I. D. Capitanio dell'Ottina di San Gioſeppe.
Gio. Tomaſo Iouene Capitanio dell' Ottina delle Caſe noue.
Notar Gio. Vincenzo Petito Capitanio del Mercato grande.
Luiſe Riſpolo Capitanio dell'Ottina di Santa Catarina Spina Corona.
Lutio de Maria Capitanio dell'Ottina della Selice.
Marc'Antonio Ardizzone Capitanio di S. Maria Magiore

 Ora-

Oratio Pisano Capitanio dell'Ottina della Sellaria.

Orlando Prencepe Capitanio dell'Ottina della Porta di S. Gennaro.

Ottauio Cassano Capitanio dell'Ottina della Ruacalana.

Ottauio de Maio Capitanio dell'Ottina di Santo Gennariello.

Paulino d'Amato Capitanio dell'Ottina della Ruatoscana.

Pietr'Antonio de Ferrante Capitanio dell'Ottina della Spetiaria antica.

Pietr'Antonio Sorrentino Capitanio dell'Ottina di Sant'Angelo à Signo.

Santulo Manso Capitanio dell'Ottina di Porto.

HAuendo quì fatta mentione di tutte l'Ottine, seù Piazze Populari della Città di Napoli, deuo con quest'occasione rappresentare il gran desiderio che hò di giouar alla mia Patria in quello che sò, e posso; & massimamente con far palese, che gl'anni passati mi occupai nella lor descrittione, suoi tenimenti, fini, & confini; considerando esser fatica molto vtile, e necessaria in varie occorrenze; nel che vsai esattissima diligenza, e già à molte d'esse diede perfetto complimento, con hauerle anco comprobate con la numeratione dell'anno 1585. (nel qual mio Padre si ritrouò Capitanio dell'Ottina di Nido) fatta con gran attentione, e con molte circostanze, sin come ricercaua per più cause quell'anno calamitoso. Ma perche in quell'istesso tempo mi fù referito che l'istessa Descrittione nell'anno 1595. era stata già fatta da quel degno, e mai à bastante lodato Cittadino Notar Fran-

cesco

cesco Gennaro; e dopò esser da lei adornata di molte cose tutte necessarie à tempi di penuria di pane, nella sua distributione per cartelle; dicono che ne fè vn largo duono al Regimento della Città; perciò interlasciai la detta compositione; e restò così imperfetta; ma spero al Signor Dio, dopò che hauerò dato compimento alla descrittion delle cose naturali del mio Museo, dar fine in quella; massimamente che da quel tempo in quà la Città di Napoli suoi Borghi, e tenimenti, sono molto ampliati d'edificij, quali bisogna numerarli, & vnirli con quell'Ottine, con le quali di ragione si deueno vnire; e seruirme in questo di vna matura consideratione per magior vtile, e comodo delli abitanti; imperoche intendo, che per non farsi questo, soccedeno molti disordini. Fra tanto notasi la pronta mia volontà in far questo beneficio al publico.

Discorso intorno all'officio di Decurioni, hoggi detti Capitanij d'Ottine, seù Piazze Populari della Città de Napoli.

A Città di Napoli, per altro nome detta Partenope della sua Fondatrice, non Sirena come hanno alcuni fabulato; ma si ben Donna sauia, e generosa Figlia d'Eumulo Re di Ferà; Città di Thessaglia, che vi condusse la Colonia, reedificata da Cumani, che vi habitorno; dalla sua prima origine si gouernò come Republica, trahendo ella principio d'Athene, oue partirno prima i Calcidici; & in progresso poi edificorno Cuma, sin come dall' historie è noto: hebbe questa Republica e Consuli, e Senatori, Duouiri, Prefetto di grassa, Censore, e Tribuno del Populo, che per altro nome con il nome greco fù detto Demarcus, che vuol dire Princeps Populi; hebbe anco l'Arconte, sin come fù in Athene; & in somma vi furno tutti quei Magistrati, che à bona ordinata Republica conuengono. Durò questa forma di gouerno in questa Città sino al tempo di Augusto: perche si ben'à tempi di Consuli Romani questa Republica hebbe alquanto d'alteratione; perche dopò la deditione di Palepoli Città qui conuicina (ò come altri) che hoggi sta rinchiusa dentro l'istessa Città de Napoli, restò amica, e confederata de Romani, e per ragion d'amicitia era lor'obligata alla contributione de l'oro, e delle naui in tempo de necessità, e di guerre; tuttauolta restò Città libera, che

viuea

viuea con le ſue Leggi, & Magiſtrati; ma nel tempo di Auguſto ſi legge in Suetonio (indeſtintamente però) che ella haueſse riceuuto, e Leggi, e Magiſtrati da l'Imperatore; ſin come molte altre Città d'Italia; quindi è che Tiberio Giulio Tarſo Liberto d'Auguſto, & Prefetto de nauigij, vi edificò il Tempio, ponendo iui l'inſcrittione ſòpra le Colonne, hora dedicato à S. Paulo; e ſi è vero quel che ſcriue la Cronica di Napoli, conſtitul Duce di queſta Città Marcello ſuo nepote, donando la cura del gouerno à Virgilio, che tante coſe vi ordinò, & tanto l'amò, come in quella deſtintamente ſi narrano; ſino à componerui la ſua legiadriſsima Georgica, e tenerui la ſtànza; onde egli ſteſso teſtifica nel fine di quell'opera dicendo.

Illo Virgilium me tempore dulcis alebat
Parthenope ſtudijs florentem ignobilis oti.

Hor come Republica è chiaro all'intendenti, che queſta Città come ogn'altra hauea i ſuoi Senatori, non però al numero di cento, ò di trecento, come Athene, & Roma tennero, ſin come teſtifica Dioniſio Alicarnaſeo, ma conforme alla ſua piccolezza; (già che inſino al tempo de Giuſtiniano Imperatore ella era Città piccola, come ne rende teſtimonio Procopio;) doueano i ſuoi Senatori aſcendere al numero di trenta; perche queſti Senatori de Città piccole furno per altro nome detti Decurioni, trahendo il nome, & origine dalle Colonie, che di Roma, e di altroue erano dedutte; dalla decima parte de quali erano li Decurioni eletti, e quindi ſortì il nome, come referiſce Pomponio nella l. pupillus §. decuriones ff. de verb. ſignif. & ſin come il ceto, & vnione de Senatori era detto Senato, coſi il

Ceto,

Ceto, è compreso de Decurioni era detto Ordine, & Albo; al qual referisce il tit. ne i ff. de Decretis ab ordine faciendis; quindi in alcune memorie antiche registrate dal Manutio nella sua Ortografia così di Napoli, come d'altre Città, vien di lor fatta mentione con il titulo di Senato, e Populo, & altroue di Ordine, e Populo, che è l'istesso; ma i curiosi se ne possano chiarire da quelle due base di marmo l'vno nel Seggio di Montagna, e l'altra dentro il Claustro del Collegio del Giesù di Napoli, oue vien fatta mentione dell'Ordine, & Populo di Napoli, che dedicano quelle memorie ad Elena Imperatrice, per honor di Costantino suo figlio, che ridusse publicamente questa Città Christiana. Che trenta, e non più fossero li antichi Decurioni di questa Città, ciò sono indotto à creder da più ragioni; già che chiara testimonianza non se ne può ritrouare; per esser negotio passato per tanti anni dalla memoria de gl'huomini. La prima è che hauendo Romulo diuisa Roma al modello di Athene in tre Tribù, & ogni Tribù in diece Curie, e Decurie, à ciascun de quali propose il Decurione; talche trenta furno in Roma li Decurioni, sin come è noto dall'Historie di Dionisio, di Liuio, e di Plutarco nella vita di Romulo; essendo similmente Napoli nella sua prima origine diuisa in tre Piazze seù strade (sin come hò detto nelle annotationi) le quali per altro nome furon dette Tribù, e Platee, come si vede per lo distico nella porta Regale, e nella Inscrittione del Campanile di Santo Lorenzo, iui Montaneæ Tribus Nobiles &c. si ben di ciò sono altre testimonianze de Inscrittione Grece, sparse per la Città, sono indotto per tal causa

sa

ſa à credere che queſte Piazze fuſſero ſuddeuiſe in Curie, & Decurie, al numero di trenta, le quali vichi, & Ottine con il proprio nome furno dette; à ciaſcuna de quali fù propoſto il ſuo Decurione, che dopoi Capitanio è ſtato chiamato; ſin come hoggi s'oſſerua. L'altra ragione è che quelli Decurioni ne i tempi de i Romani, à Sueui fur detti con il nome Franceſe Comeſtabuli, che val tanto, quanto Capitanio in Italiano; e che ciò ſia vero, appare da quella ſcrittura che ſi conſerua regiſtrata nell' Archiuio della Zecca, della quale fà mentione il Frezza nel fine della ſua opera de ſubfeudis; oue concedeno priuilegio alli Amalfitani, Scaleſi, & altri che dimorando per tre di in Napoli, s'habiano per Cittadini Napolitani; la quale incomincia in Nomine Dei Æterni Anno Incarnationis Dominicæ 1190. Die vltimo men. Maij. Nos Aliernus Cutonus, Comeſtabuli, Milites, & vniuerſus populus &c. è vero che in quel tempo erano al numero di 24. e non più; forſi per la diminutione dell' Ottine; che queſti Decurioni, Comeſtabuli, ò vero Capitanij fuſſero nobili, non è dubio alcuno; poiche è chiaro, che erano di tanta autorità li Decurioni nelle Colonie, e municipij, quanto i Senatori in Roma; e poiche quelli nel principio di Romulo furno Eletti (de primioribus,) come ſcriue Liuio, e gl'altri; coſi li Decurioni nelli municipij, e Colonie erano eletti di principali, il che comproba il teſto nella l. honores ff. de decurio. doue dice, [Non ordinatis omnibus, ſed potioribus iniungenda ſunt &c.] benche per la l. Eos qui vtenſilia. ff. eodem, non ſono prohibiti nelle Città piccole, e doue non è copia di più honeſte perſone, dar queſto

peso à quei, che vendessero robbe da mangiare. E noto dunque, che nelle Colonie, e municipij (che così fur chiamate tutte l'altre Città, fuorche Roma,) i Decurioni in quelle erano à guisa de Senatori in Roma; e sin come il Sopremo Magistrato del Senato eran i Consuli, così il Sopremo Magistrato de i Decurioni eran i Duo viri; sio come ce ne chiarisce il testo nella l. prima ff. de alb. scrib. e nella l. Duum virum C. eod. lib. x. Quindi anco i Fasci gli era lecito portare auanti à guisa de Consuli, come denota il testo predetto; che questi Duo viri fussero nel Senato allora di questa Città, già s'è detto nel principio; quando però fussero mancati, non vi è memoria. Ma son io di parere, che essendosi spontaniamente questa Città per opera di Sergio Duce data à Rogiero primo Re di Sicilia, e di Puglia (che così furon denominati dal principio i Re di questo Regno) che da Anacleto secondo Pontefice ne fù inuestito; che allora questo Magistrato mancasse, & in lor vece hauendo assunto il dominio, e iurisdittione di questa Città il Re; deputasse il Capitanio, e Giodice per hauer da rendere complimento di Giustitia à ciascuno; ma che il Senato de Decurioni rimanesse è chiaro, per quel che si legge in Francesco Elio Marchese, doue tratta della Fameglia Crispana, dicendo. Auanti che Napoli fusse suggetta à i Re, lui hauer visto in molte scritture antiche, memoria de Crispani, tra quei Magistrati, che chiamauano Comestabuli; & che dopò il dominio de i Re vidde altre memorie di predetti ne i libri di S. Giorgio, nel tempo che questa Città era retta da Nobili, & dal Populo vnitamente; il che non è altro che il Regimento de

De-

Decurioni; pòiche è similmente chiaro per i libri dell'Archiuio della Zecca, che Carlo primo Francese Re di Napoli, e primo ad intitularsi di questo nome, diuise diuise la Nobiltà dal Populo; anzi diuise la Nobiltà in se stessa, e ne fè sei Piazze, ò Seggi; ordinando à ciascuna delle Piazze si vnissero in particular luogho; ne communicassero fra loro in vno, ne con il populo. Talche d'allora incominciorno i Decurioni à non esser' eletti dell'ordine Senatorio, cioè nobili: ma essendo per quel Re reformato il gouerno della Città, acciò non rimanesse quella destituta de aiuto, e de suoi Capi, essendosi in vn certo modo ritirata in se stessa la Nobiltà; s'incominciò ad eligersi questi Decurioni de i principali del Populo, pigliando in questo particulare il Populo destinto dalla Nobiltà, e non in genere, come li Iurisconsulti; nel qual nome ragionando in genere, se rinchiude anco la Nobiltà, come è noto. Haueano questi Decurioni col suo Eletto del Populo molti priuilegi, e prerogatiue nel tempo del Re Roberto; perche godeuano della terza parte de gl'honori della Città, esclusa la plebe bassa come si legge per quella sentenza lata dall'istesso Re, e Registrata nel libro dell'Archiuio della Zecca nell'anno 1337. 38. & 39. 6. & 7. Indit. fol. 187. à ter. & inserita nel mio discorso politico fol. 57. Il Serenissimo Re Federico poi nell'anno 1498. hauendo la Nobiltà, & il Populo de Napoli rimesse le lor differenze; reseruò l'elettioni de Capitanij à se, con altre determinationi, come appare nel libro de Capituli, e priuilegi della Città di Napoli fol. 29.

Questa è dunque l'origine de Capitanij d'Ottine,

feu Piazze Populari de Napoli, li quali (come ho detto) furno con il nome originario chiamati Decurioni; e cosi si vede che à tempi à noi proffimi furno anco stati chiamati per quella Inscrittione posta alle gradi di marmo della porta piccola dell'Arciuescouato de Napoli con quelle parole. [Decuriones Neapolitani publica impensa fac. Cur.] per il che non si deue dubitare, che li Decurioni sono veramente li Capitanij d'Ottine; li quali nel numero aguagliano gl'antichi, essendo 29. quante sono le Piazze di questa Città, e non l'Eletti, chiamati propriamente Tribuni, & anco dal Sereniffimo Re Federico nella sua sentenza, e da tutti gl'altri suoi Sereniffimi predecessori chiamati Electi; e che questo sia anco lór nóme antico, si dimostra da quelle parole della detta sentenza, cioè [Quos consueuerant habere.] Questo è quanto all' antica dignità di detto officio. Circa la moderna dico, che si ben è più antico dell'officio de Consultore, tutta volta dopò che li Decurioni furno eletti del Ceto Populare, non hanno participato del gouerno della Città insino all'anno 1507. che furno agregati nel Regimento della Piazza del Populo, come si legge nella prima delle gratie concesse al Fedeliffimo Populo; e da quel tempo in quà li Capitanij vi sono entrati, e ciascun d'essi ha la sua voce; anzi non si può far piazza, ne concluder negotio alcuno, si non interuengono almeno 15. d'essi, che sono la magior parte; ne si ha riguardo al numero de Consultori, bastando sol che siano chiamati; e si ben non interuengono tutti, ò la magior parte, non per questo si annullano le conclusioni. Ma mi ha parso sempre vana la pretensione d'alcuni, che dicono, tut-

ti

ti li dieci Consultori hauer sol'vna voce nella Piazza, mentre sono stati prima delli Capitanij ad entrare nel Regimento Populare. Ma per venire alla lor elettione dico, che il Sereniſſimo Re Federico nella detta sua sentenza si reseruò à se la lor elettione; perilche l'Eletto, & Consultori nell'anno 1507. Supplicorno il Sereniſſimo Re Ferdinando Cattolico, che non ostante la reserua di questa determinatione, li Capitanij si potessero eligere dalli Cittadini delle Piazze Populari; il che s'ottenne, con conditione però, che si eligano sei huomini di buona vità, e quelli poi si debiano presentare à lui, e à suoi soccessori; e che possa da quelli eligerne vno à suo arbitrio; Come si legge nella terza delle gratie concesse al Fedelissimo Populo; e perciò quando occorre farsi mutatione da Capitanij, à lor'istantia si conuocano le 29. Ottine nelli lor soliti luoghi à congregarsi: ma si chiamano da Capodieci li Capi di casa, conforme s'osserua quando si tratta di fare elettione delli elettori dell'Eletto, come ho detto di sopra nelle Annotationi; ma quando alcuni Capitanij poco accorti non si sono appigliati à questo antico solito, li sono successi molti inconuenienti, e disturbi notabili, cagionati dalla multitudine licentiosa, che vi entra, il che non se difficolta; Ma dopò vniti si propone dal Capitanio, con consulta però di detti Cittadini Congregati, molti habili per questo officio, & ordinatamente vn dòpò l'altro si ballottano; e si fa l'elettione di sei, di quelli che si trouano hauere hauuto più voci, quali si notano per il notare, che per questo effetto v'interuiene in dette nomine; dopo li Capitanij le presentano al Eletto del Populo; & è à

suo

ſuo peſo di preſentarli all'Eccellentiſſimo Signor Vicere; al cui arbitrio è l'elettione di vno di ciaſcuna di dette nomine, conforme al tenore della Gratia mentionata di ſopra; ſi ſpediſce dopò la Regia prouiſione diretta all'Eletto, oue s'inſeriſcono li nomi di tutti li nuoui Capitanij, che habiano d'eſercitar l'officio per il ſolito tempo; il qual'è il ſpatio d'vn'anno; come ſi legge in vna delle dette Regie prouiſioni ſpedita nell'anno 1581. à tempo del gouerno dell'Eccellentiſſimo Signor Don Gio. Zunica, qual ſi conſerua fra le ſcritture del Regimento Populare; oltra che queſto ſpatio di tempo è ſtabilito tanto dalla l. pridie ff. de ferijs, & dalla l. publius ff. de cond. & demonſtr. quanto anco dalla Conſtitutione del Regno, che incomincia Occupatis nobis &c. ſi ben finito l'anno ſi permette che dimorino nell'officio per magior ſpatio di tempo, per le gran controuerſie, che ſpeſſo occorreno nelle Piazze Populari, per occaſione di queſte elettioni; & allora magiormente il dimorar ſi permette, quando ſuccede eſſer eletti huomini quieti, & anco concordi nel beneficio della Piazza; atteſo [Nil Ciuitati perniciosius, quam diuiſio, & nil melius quam vnio,] ſin come diſſe Platone de Republ. E da queſto s'inferiſce, che inanzi il detto ſpatio di vn'anno, non poſſon'eſſer'ammoſſi dall'officio, [abſq; cauſæ cognitione,] ma dopò è in arbitrio del Principe la lor mutatione, conforme ho detto nell'annotatione del Capitulo 21. intorno all'officio de Conſultore; e per concludere dico, che li Capitanij per eſſer'Eletti del Principe, [dal quale oltra la lor'ordinaria, ſe li concede ſpeſſo di quella molto magiore autorità,] ſi poſſono con ragione chiamar'

Offi-

Officiali Regij; al che, confetisce molto il testo nella l. 1. §. omnia C. de vet. iur. enucl. Ma dell'altre lor dignità, e prerogatiue ne hò discorso in più luoghi nelle annotationi, & nel discorso politico. Mi resta sol di notare, che ogni Capitanio rappresenta la sua Piazza, seu Ottina, e tutti gionti l'integro populo, come c'insegna Luca de Penna nella Rub. C. de decur. lib. 2. seguita da molti Dottori nella Rubr. C. quæ sit longa conf. E mentre le rappresentano, tieneno obligo d'hauerne cura, e protettione, tanto in tempi calamitosi, quanto quieti, e tranquilli; attendendo con buon zelo al seruitio del Signor Dio, de sua Maestà, e della Patria. Ma parlando prima di tempi calamitosi; & inquieti, non è dubio che succedendo nouità, e perniciosi accidenti tanto esterni, quanto interni, [ꝙ absit] è à lor carico, e pensiero de repararli, con darui oporni remedij, e custodir ciascun la sua Ottina tanto di giorno, quanto di notte vigilando, & auertire che non soccedano scandali, assassini, furti, & altri inconuenienti, soliti à socceder in tempi simili; possendosi per buon gouerno in questi casi prenderli da lor li delinquenti, e darsi in poter della Giustitia; acciò con il lor castigo si smorzino, & estinguino. Di più à quelli Capitanij che nelle lor Ottine vi son porte della Città, spetta la lor custodia, e delle chiaui; con tenerle serrate in tempo di notte, & aperte, e ben guardate il giorno; quale per tempo immemorabile sono state sempre conseruate per il Populo; ma dopò nell'anno 1494. si venne à conuentione, & à capitulatione fra la Nobiltà, & il Populo, e si fe instrumento per mano di Notar Cesare Amalfitano; per il quale si conclu-

se,

se, che per ogni porta siano due chiaui, delle quali vna si conseruasse per la Nobiltà, e l'altra per il Populo; come si legge nell'Historia del Sōmonte al libro 1. nel foglio 226. il che non fù osseruato; che soccedendo la perdita che fè del Regno il Serenissimo Re Ferdinando Secondo, e la introduttione del Re Carlo Ottauo di Francia per la porta di Capuana, la Nobiltà si ritenne le chiaui, del che si ramaricò il Populo con il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, al quale espose tutto il predetto pontualmente, come si legge di sopra nella quinta delle Gratie dimandateli dal Fedelissimo Populo; ma non ostante che non ne nacque prouisione alcuna, tutta volta dopò le chiaui credo che vennero in poter del Populo con varie occasioni, delle quali la magior fù quella, che soccesse nell'anno 1537. al tempo del gouerno dell'Eccellentissimo Signor Don Pietro di Toledo, allora Vicerè di questo Regno; dal quale con occasione della potentissima armata del Turco, che veniua à danni di questa Città, fù ordinato, che ciascun Capitanio delle Piazze Populari formasse la sua compagnia, e si accingesse alla difesa; il che fù subito eseguito; che con vniuersal marauiglia si vedero le compagnie formate, numerose, e piene di gente scelte, & atte alla militia; delle quale parte ne andorno verso il Ponte della Madalena, per preuenire al inimico, e parte ne restorno alla custodia della Città, e delle porte; e perciò bisogna credere, e tenere per indubitato, che in quel tempo si consegnassero le chiaui al Populo; imperoche non hauerebbe altrimente possuto ponere in esecutione la custodia delle porte, senza le lor chiaui; e per far in

que-

questo più lucida, e chiara la verità, si porta che nell'inopinato successo nell'anno 1585. tutte le chiaui si ritrouorno in poter del Populo (eccetto però quella della porta di Capuana) il che è notorio à tutti; anzi in poter del molto diligente, e virtuoso Notar Gio. Berardino de Iuliano, hoggi Capitanio dell'Ottina di Nido, (veramente decoro della sua Piazza) fra l'altre degne, e curiose scritture che per esso si conseruano, vi sono molte, che di questo fan piena fede; e nel detto tempo si ritrouò Ferrante Imperato mio Padre Capitanio dell'istessa Ottina; e nella sua protettione due delle porte della Città, vna detta Regale, seu del Spirito Santo, l'altra detta del Pertuso; quale à sue proprie spese fè accomodare, alzare, e ponerle à suoi luoghi; hauendole ritrouate guaste, mal conditionate, e buttate per terra; & anco fe riconciar le Chiaui, qual'eran del tutto guaste. Si chiarisce anco la verità dalla Cerimonia che s'osserua nella Cattura di possessione del Eletto del Populo; al quale si consegnano vn gran numero di Chiaui delle Porte della Città, conforme si è sempre osseruato per tempo immemorabile. Mi resta sol di notare nell'istesso particolare, che queste differenze sono occorse con occasione delle Chiaui delle porte, che sono dalla parte di terra; eccetto però di quella della Porta del Mercato, la quale sempre è stata, & hoggi anco si ritroua in poter del Populo, & à lei prossimo abita vn de Portieri del Regimento Populare; atteso non posseua il Populo introdurre di nuouo dentro la Città de Napoli il Serenissimo Re Ferdinando Secondo, qual con effetto richiamò, & introdusse per detta porta (la cui custodia si tiene dal Populo molto cara, in memoria di questa fedele, e degna attione) si non hauesse hauuto in suo potere la custodia di

 detta

detta Porta, e sua chiaue; ma circa dell'altre Porte che han riguardo al mare, non posseua in quel tempo occorrer differēza alcuna, perche le mura prossime al mare s'incominciorno ad edificare dopò lungo spatio di tempo, e propriò nell'anno 1537. e dal qual tempo insino al presente, le Porte, e chiaui si guardano, e custodiscono per il Populo; il che non patisce difficultà.

Et perche fra gl'altri flagelli che per li peccati de mortali si permette dal Signor Dio, è la fame, e carestia del vitto; non minor cura deue hauer ciascun Capitanio nella sua Ottina in questo, che in tempo di guerre; rappresentandosi per essi vn Populo così numeroso, e grande, che con difficultà si può somministrare il vitto in simili tempi; il che più volte è socceſſo à nostri tempi; ma saria meno il periculo, e disturbo della publica quiete, che in questa Città s'osseruasse quelche in tutte le più famose Città d'Europa l'osserua, che ciascun abitante che hà possibiltà, si proueda à tempi debiti di frumento, e di tutto quel che è necessario per il sostegno di sua vita, e fameglia; e restaria sol' à carico della Città il far prouisione per soccorrer li poueri, quali per impotenza non possono procacciarsi la lor prouision necessaria; ne la Città di Napoli hauerebbe riceuuto tanto gran danno, con occasione de compre di tanta gran quantità di frumento; ne sarebbe il suo debito ridotto al colmo, nel quale al presente se ritroua. Ma per ritornare al nostro ragionamento, è à peso del Capitanio in questi tempi numerar le persone dell'Ottine per dispensarli il pane con cartelle, firmate delle lor proprie firme, per non commetterſi fraude; & anco guardar le porte della Città, acciò che il pane non sia rapito da forastieri; & euitar che non succedan rumori, e disturbi

odiosi al Principe, che per questa cagione se li concede in detti tempi magior autorità della lor'ordinaria; atteso nessuna cosa è più atta ad alterar gl'animi de' populi, che la carestia, e penuria del vitto; chiamata da Liuio nella 3. dec. al lib. 1. Vltimum terribilium, e nell'istesso luogo al lib. 8. disse Fames, & Frigus miserrima mors; Al che si potrebero adurre molte cose notabili, che conferiscono al nostro proposito, lasciandole per breuità; però il curioso Lettore potrà riconoscere quel che referisce dottamente Geronimo Frechetti nel suo Seminario di Gouerni al foglio 786.

Mi resta discorrere intorno al tempo di pace, e quiete publica, nel quale anco è à carico del Capitanio riguardare per buon gouerno, che nella sua Ottina non si vendi pane adulterato, & occorrendo se li concede autorità per tutto il comestibile, per vtile de Cittadini, acciò non patiscano, contra la giustissima mente del Principe; qual autorità li vien anco concessa dalla legge, che dà potestà à Decurioni di prouedere ne i Municipij intorno le cose di grassa, e particolarmente del frumento, come si dispone nella l. non debere ff. ad municip. Tiene anco autorità de firmare le fedi che si fanno per causa de Cittadinanze, di partenze fuor del Regno, e di espulsione di persone indegne fuor dell'Ottine, e per molte altre cause. È dunque quest'officio oltra l'autorità, anco di molta confidenza, e che questo sia vero vedasi di gratia l'elettione che si fà dalla Piazza de vn de Capitanij, che han l'Ottine prossime al mare per Deputato nella Custodia contra la peste; il qual gionto con l'altro Deputato che si elige dalla piazza di Porto, han cura di tener purgato il mare, acciò la Città non patisca questo gran flagello. Et

chi può negar che la confidenza che si haue alli Capitanij sia grande; osseruasi che giornalmente dal Principe li veneno commessi negotij vrgentissimi; e che questo sia vero, nel mese di Marzo 1622.li fù commessa la distributione della noua moneta per l'Ottine, riceuendo indietro la vecchia à peso. Ma qual può superar l'altra che hebbe alla Piazza del Populo l'Eccellentissimo Signor Duca d'Ossuna, il quale per dui Viglietti diretti alla detta Piazza nell'anno 1617. ordinò, che li Gouernatori della Chiesa della Santissima Annuntiata di Napoli s' eligano per li Capitanij, e Consultori ogn'anno per bussola secreta; per il che nel tempo solito si congregano in S.Agustino, e poneno in esecutione la detta elettione nel modo ordinato; al che si mosse detto Eccell. Sig. per hauer' inteso che era già alterata l' antica forma della detta elettione; atteso prima s'eligeuano li Gouernatori per li quattro Elettori, eletti dall'Archiconfraternità di detta Chiesa;del che ne hò hauuto pieno ragguaglio da certi Sacerdoti vecchi, che serueuano in Diuinis in detta Chiesa, nel primo Gouerno di mio padre; e da molti anni in quà li Elettori si eligeuano dalli vecchi Gouernatoti,dalli quali riceueuan norma, & ordine di nominar per lor successori quelli; che da loro li erano imposti, & non altri, e da Elettori erano deuenuti semplici nominatori; ma quel che è peggio il Gouerno andaua in giro; cioè che in poco spatio di tempo ritornauan l'istessi ad esser' Eletti per Gouernatori: Prouisione certo degna, e laudabile; dal che ne resulta molto beneficio à detta Chiesa; imperoche con magior feruore, e zelo attendeno al gouerno li nuoui Gouernatori, che quelli che più volte hanno amministrato il detto gouerno; del che l'esperienza ci dimostra il vero.

Anzi

Anzi l'Illustrissimo Sig. Card. Zapata mosso da queste, & altre ragioni, confirmò di nuouo detta autorità, & inuiò all'Eletto del Populo vn viglietto nel mese di Giugno 1622. qual per esser molto esemplare, ho voluto qui integramente inserirlo.

El Cardenal mi Señor me ha mandado, diga à V. S. que bien sabe, quanto importa que se acierte la elecion de los Gouernadores de la Casa Santa de la Annunciata, por ser vna de las mas importantes, que hay en esta Ciudad, y en toda Italia; y asi encarga mucho à V. S. que represente à los Capitanes de estradas, y Consultores, que eligan las personas mas dignas de asistir al seruicio de Nuestra Señora, y de su Casa Santa; y non admitan ruogos, como de sus personas confia su Señoria Illustrisima; y en particular les aduierta, que no den sus votos à personas ocupadas en otros negocios; ni à personas que si alguna vez han sido eligidas, no han sido acetas, ni bien ricibidas, y de su prudencia, y christianidad de V. S. fia el Cardenal mi Señor, que todo se encaminara à mayor seruicio de Dios, y beneficio de la Santa Casa. Dios guarde à V. S. Palatio 27. de Iunio 1622.

Ma inanzi che pasi più in oltre, per non lasciar indietro vn particolar molto degno, souuenutomi con l'occasion di quelle parole inserite nel viglietto dell'Eccellentisimo Signor Duca d'Ossuna, cioè; che si debia far la nomina per bussola secreta; più volte ordinata pratticarsi nel Regimento del Populo per li nostri Capituli, cioè il 3. 6. 19. 20. 21. & 23. che per dir il vero per mezzo di Voti secreti si deueno concludere qualsiuoglia sorte di negotij tanto nelle Piazze, e'Regimenti, quanto nelli Magistrati, e Consegli publici; il che di quanto beneficio sia, è noto

al

al mondo; per esser libero à ciascun il suo voto, e confor-
me la sua voluntà, e conscienza; che osseruandosi il con-
trario; il voto è molto sogetto, e restretto; massimamen-
te quando si teme l'odio de Potenti; perilche molti ne-
gotij si concludeno con danno euidente del Publico; e nõ
senza cagione detta bussola, & il trattar con voti secreti,
sta in osseruanza nelli meglior Magistrati, e Consegli del-
li stati, & Città libere d'Europa, oue i voti son decisiui, e
non consultiui (quali son appò li Principi) e fra l'altre
nella Città di Venetia, il che è vna delle cause per le qua-
li gode la sua antica libertà; oltre che era anco in vso ap-
presso li Greci, & in particulare si osseruaua dalli Acan-
thij, come scriue Tucidide nel quarto lib. delle guerre
della Morea; laonde hanno esposto quel lor symbolo di
Pytagora; Fabis abstineto, cioè non chieder Magistrati
perche si conferiscono à voti secreti con faue.

Ma per ritornare all'incominciato ragionamento della
Confidenza che si hà alli Capitanij dell'Ottine; vedesi di
gratia la dispositione fatta dall'Illustriss. Sig. Marchese di
Quarata, il quale lasciò herede la Chiesa della Santiss.
Annunciata di Napoli; e lasciò al S. Monte della Pietà
duc. 30.mil. con obligo, che si habiano da conuertere in
compre di tante annue entrate in burgensatico, e con in-
teruento del Eletto del Populo, e de vn de Gouernatori
del Monte della Misericordia, che pro tempore saranno;
dalle cui entrate se ne habiano da disponere annui duc.
mille, & ottocento; quali da detti Gouernatori del S. Mon-
te della Pietà si habiano da dispensare ad huomini, e don-
ne pouere, tanto nobili quanto ignobili, conforme alle fe-
di che allor saranno presentate dalli detti Capitanij, che
pro tempore saranno, firmate dalle lor proprie firme, e da

dieci

dieci Complatearij; come il tutto appare disposto nel suo vltimo testamento fatto per mano di Notar Gio. Simone della Moneca nel mese d'Ottobre 1622. Confidò anco Laudonia Bonifacia al Capitanio dell'Ottina d'Aluina, al quale lasciò esecutore del suo testamento gionto con il Guardiano di S. Maria della Noua che pro tempore sarãno; & ordinò che ogn'anno s'habia da maritare vna donna vergine, honorata, pouera, e dell'Ottina, ma che non stia nelli seruitij d'altri; alla quale volse che li debia dare duc. sessanta per sussidio del suo maritagio; nella quale Ottina è hoggi Capitanio Agustino de Giulijs, che con molto zelo, e carità pone in esecutione puntualmente la detta dispositione molto esemplare.

Gloriansi dunque li Cittadini Napolitani assunti al detto Officio antico, meriteuole, e pieno di degnità, e prerogatiue; perche rappresentano vn Populo de vna delle più Fedele, nobile, vaghe, grande, e populose Città, che habia il Mondo; lodata, e celebrata da tanti degni, e famosi Autori Antichi, e Moderni, che si potria con ragione chiamar Regina delle Città; douendo noi tutti di questo più che d'ogn'altro pregiare, hauer per Re, Signore, e Padre vn de più gran Signori che habia la terra, e per suo Vicere il più giusto, e saggio che sia stato nel gouerno di questa Città; dal qual si regge cõ somma prudenza, e perfetta Giustitia; atteso con la prudenza vede, e preuede ogni cosa, e perciò con ragione è chiamata da Aristotele [Oculus animæ] e con la Giustitia distribuisce ad ogn'vn quel che è suo, con premiar i buoni, e castigar i cattiui, conforme alla dispositione legale; e perciò si riputa felice questa Città, in qua [floret iustitia] per referir l'istesse parole di Cicerone nella Rettorica. Felice è anco la Piazza del Fedelissimo Po-

pulo

pulo sua fattura, dal quale è tanto amata, e riconosciuta; con riceuernè giornalmente infinite gratie, e fauori; e questo per magior sua gloria, e virtù; perche [Principis est virtus maxima, nosse suos] secondo disse Martiale; & finalmente hauendo per suo Eletto il Sign. Pietr'Antonio d'Amato V. I. D. molto insigne nella scienza Legale, il quale cõ molta vigilãza, & integrità s'adopra in d. officio.

Però benegno lettore hò fatto di nuouo imprimer la reformatione de Capituli del Regimento Populare; alla quale hò gionto l'Annotationi alli suoi Capituli; & anco questo Discorso, nel quale di nuouo hò inserite molte cose vtili, necessarie, & esemplare; il tutto à commodo della detta Piazza, & suoi Cittadini; Accetta dunque il buon' animo; e se in parte hauerò sodisfatto à curiosi, & alli amatori del detto Regimento, mi sarà molto grato; quando altrimente, il che non credo, habbi anco à bene questa mia voluntà, di apportarli alcun beneficio; ne mi mordan con liuido dente, ma se altri in questa materia versati, potrà farli magior beneficio, accingasi con l'effetto à dimostrarlo, che magior lode ne conseguirà, & io li restarò sempre obligato, che per tal fine l'hò incominciato à solcarli la strada.

IL FINE.

Imprimatur. Lælius Tastius Vic. Gen. Neap.

Andreas Lecteresius Canon. dep. vidit.

V. Vrbanus Feliceus deput.

TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI.

Elet-